



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V – Tutela del Paesaggio

Prot. n. vedi intestazione digitale

Roma vedi intestazione digitale

Class. 34.28.10. / Fasc. 219/2022

**Al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza  
Energetica  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
[VA@pec.mite.gov.it](mailto:VA@pec.mite.gov.it)**

**Oggetto: [ ID VIP: 8516 ] – Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del “Programma  
PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027”.**

Fase di consultazione pubblica di VAS ai sensi degli artt. 13, comma 5, e 14 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Autorità Proponente/Procedente: **Agenzia per la Coesione Territoriale**

Parere tecnico istruttorio della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (ABAP)

E pc.

All’Ufficio di Gabinetto del Ministro della cultura  
[udcm@pec.cultura.gov.it](mailto:udcm@pec.cultura.gov.it)

Al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza  
Energetica  
Commissione tecnica di verifica dell’impatto  
ambientale – VIA e VAS  
[ctva@pec.minambiente.it](mailto:ctva@pec.minambiente.it)

Al Servizio II,  
Scavi e tutela del patrimonio archeologico  
N.D.G.  
[dg-abap.servizio2@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio2@pec.cultura.gov.it)

Al Servizio III,  
Tutela del patrimonio storico, artistico e  
architettonico N.D.G.  
[dg-abap.servizio3@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio3@pec.cultura.gov.it)



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)

**VISTO** il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

**VISTA** la Legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l'altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo";

**VISTO** il Decreto-Legge 12 luglio 2018, n. 86, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità", convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali";

**VISTO** il Decreto-Legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 222 del 21/09/2019, convertito, con modificazioni, con legge 18 novembre 2019, n. 132), per il quale l'allora Ministero per i beni e le attività culturali ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019;

**VISTO** l'articolo 1 del Decreto-Legge 1 marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", convertito in legge 22 aprile 2021, n.55, che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

**CONSIDERATO** che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare cambia la propria denominazione in Ministero della transizione ecologica ed il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo cambia altresì la propria denominazione in Ministero della cultura;

**VISTO** il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio", ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale";

**VISTO** il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*" (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Ministero della salute e Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg.ne prev. n. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 e il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76;

**VISTO** quanto già disciplinato con il DM del MiBACT 23 gennaio 2016, n. 44, recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208", registrato alla Corte dei Conti il 29/02/2016 al n. 583 (pubblicato in G.U.R.I. n. 59 dell'11/03/2016);



**VISTO** il DPCM 24 giugno 2021, n. 123, recante "Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*" (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 221 del 15/09/2021), entrato in vigore il 30/09/2021;

**VISTO** il DPCM 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

**VISTO** il Decreto Interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale";

**CONSIDERATO** quanto impartito dall'allora Direzione generale Belle arti e paesaggio con la Circolare n. 34 del 31/07/2015 avente ad oggetto "MiBACT - esercizio delle funzioni di tutela - Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI n. 3652/2015";

**VISTO** che l'allora Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Arte e l'Architettura Contemporanea ha collaborato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione informata digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii (Revisione del 30.03.2022; <https://va.mite.gov.it/it-IT/ps/DatiEStrumenti/Modulistica>);

**CONSIDERATO** quanto descritto nelle suddette "Specifiche Tecniche", oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 della Direzione Generale PBAAC;

**CONSIDERATO** quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici";

**CONSIDERATO** quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale PBAAC n. 6 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovra regionali o transfrontalieri - Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale";

**CONSIDERATO** quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio n. 3 del 12/01/2016, "Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici";

**PREMESSO** che l'**Agenzia per la Coesione Territoriale**, in qualità di Autorità Proponente/Procedente, con nota PEC prot. n. 17618 del 22/08/2022, acquisita al protocollo di questa Direzione Generale al n. 30977 del 23/08/2022, ha comunicato all'Ufficio scrivente l'avvio della fase di consultazione pubblica, ai fini della procedura di VAS del "**Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027**", ai sensi dell'art. 13, comma 5, e dell'art. 14 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

**PREMESSO** che, ai fini di tale procedura, la stessa **Agenzia per la Coesione Territoriale**, in qualità di Autorità Procedente, ha pubblicato sul sito del MiTE l'avviso al pubblico, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006, nel quale è stata data comunicazione delle modalità di consultazione del progetto di Piano, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica, con decorrenza dei termini procedurali a far data dal 23/08/2022;



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)

**PREMESSO** che, con nota prot. n. 102817 del 23/08/2022, acquisita al protocollo di questa Direzione Generale al n. 31018 del 24/08/2022, l'allora **Ministero della Transizione Ecologica, Direzione Generale Valutazioni Ambientali**, oggi **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**, in qualità di Autorità Competente per le VAS statali, ha dichiarato la procedibilità dell'istanza presentata dall'Agenzia per la Coesione Territoriale;

**PREMESSO** che la documentazione tecnica è stata pubblicata e risulta quindi consultabile sul sito del **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzione Generale Valutazioni Ambientali** all'indirizzo: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8761/12895>

**PREMESSO** che questa Direzione Generale, con nota prot. n. 35506 del 30/09/2022, ha richiesto il parere di competenza agli Uffici del MiC territorialmente competenti e ai Servizi II (Scavi e tutela del patrimonio archeologico) e III (Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico) di questa medesima Direzione Generale;

**CONSIDERATO** che il presente parere ha come oggetto la procedura di VAS relativa al "Programma PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027", che si inserisce nel quadro delle strategie di sviluppo urbano sostenibile delineate nell'Accordo di Partenariato 2021-2027;

**CONSIDERATO** che il Programma si propone sia di promuovere azioni locali di rigenerazione urbana e di risposta al disagio socio-economico, sia di affrontare sfide globali quali la lotta ai cambiamenti climatici e la transizione verso un'economia circolare;

**CONSIDERATO** che il "Sistema degli Obiettivi" di riferimento del Programma "deriva direttamente dalla **Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile**, da considerarsi anche riassuntiva - per il contesto italiano - dell'insieme degli obiettivi ambientali, economici, e sociali desunti dalla ricognizione del Quadro di Riferimento Programmatico Internazionale, Europeo e Nazionale trattato nel Cap. 3" del Rapporto Ambientale;

**CONSIDERATO** che gli interventi descritti dal Programma, e quindi il Programma stesso, saranno attuati in modo tale da risultare conformi al principio DNSH *Do No Significant Harm* ("Non nuocere in modo significativo"), rispettando, dunque, le norme e le priorità climatiche e ambientali dell'Unione e non arrecando danni significativi all'ambiente;

**CONSIDERATO** che sono interessate dal Programma le regioni Liguria (provincia di Genova), Basilicata (tutte le province), Lazio (provincia di Roma), Puglia (tutte le province), Emilia Romagna (provincia di Bologna), Sardegna (tutte le province), Molise (tutte le province), Piemonte (provincia di Torino), Sicilia (tutte le province), Campania (tutte le province), Lombardia (provincia di Milano), Calabria (tutte le province), Toscana (provincia di Firenze) e Veneto (provincia di Venezia);

**CONSIDERATO** che le componenti territoriali su cui agisce il Programma sono di due tipologie, come di seguito rappresentato:

- Città Metropolitane, per le quali gli interventi previsti - interventi di rigenerazione urbana che favoriscano una transizione "verde", permettano di affrontare sfide demografiche e sociali, quali quella legata alla lotta alla povertà, e contemplino, tra le altre cose, la promozione del patrimonio culturale, sostenendo le imprese nel settore culturale e creativo, con particolare attenzione ai sistemi di produzione locali e ai posti di lavoro radicati nel territorio - saranno realizzati nell'ambito delle Strategie territoriali ex art. 29 del Reg. UE 2021/1060, definite a livello di ciascuna Città Metropolitana dai rispettivi Piani Operativi;
- Città Medie delle Regioni Meno Sviluppate (RMS), per le quali sono previsti interventi che favoriscano l'inclusione e l'innovazione sociale in contesti degradati;



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)

**CONSIDERATO** che per alcune delle Città Metropolitane della categoria di cui sopra - nello specifico: Torino, Genova, Milano, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Reggio di Calabria, Palermo, Messina, Catania, Cagliari - sono richiamati i principali “Documenti di Pianificazione strategica” (p. 60 e sgg. del Rapporto Ambientale), documenti programmatici attualmente redatti o in corso di redazione, negli ambiti di *policy* di interesse del PN METRO PLUS, quali, ad esempio, i Piani Strategici Metropolitan, i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale, i Piani Regolatori Generali, i Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile, i Piani Urbani della Mobilità Sostenibile ed i Piani *Smart City*, che fissano obiettivi di sviluppo da raggiungere nel medio-lungo termine;

**CONSIDERATO** che, nell’ambito della “Caratterizzazione preliminare del contesto” ambientale e socio-economico in cui si inserisce la proposta di Piano (cfr. cap. 6 del Rapporto Ambientale), sono individuate e categorizzate le seguenti macro-componenti:

1. Biodiversità;
2. Consumo delle risorse naturali (acqua e suolo);
3. Resilienza di comunità e territori, rischio idrogeologico, paesaggio e patrimonio culturale;
4. Gas climalteranti e decarbonizzazione dell’economia;
5. Salute e qualità dell’ambiente urbano;
6. Inclusione sociale;
7. Benessere e sviluppo socio-economico;

**CONSIDERATO** che, relativamente alla macro-componente 3 “Resilienza di comunità e territori, rischio idrogeologico, paesaggio e patrimonio culturale”, e con il proposito di “creare comunità e territori resilienti, custodire i paesaggi e i beni culturali” (cfr. Tabella 7 pag. 92 e sgg. del Rapporto Ambientale), sono richiamati i seguenti **Obiettivi Strategici Nazionali** (fonte: Strategia Nazionale dello Sviluppo Sostenibile):

- prevenire i rischi naturali e antropici e rafforzare le capacità di resilienza di comunità e territori;
- assicurare elevate prestazioni ambientali di edifici, infrastrutture e spazi aperti;
- rigenerare le città, garantire l’accessibilità e assicurare la sostenibilità delle connessioni;
- garantire il ripristino e la deframmentazione degli ecosistemi e favorire le connessioni ecologiche urbano/rurali;
- assicurare lo sviluppo del potenziale, la gestione sostenibile e la custodia dei territori, dei paesaggi e del patrimonio culturale;

**CONSIDERATO** che, al fine del raggiungimento dei suddetti obiettivi, le Azioni di Piano proposte, come rappresentato in *Tabella 1*, sono raggruppate in 21 Aree Funzionali (AF) (cfr. Tav. 1 - Matrice di Valutazione Ambientale Strategica, con modifiche, pp. 433-438 del Rapporto Ambientale);



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)

1: Quadro riassuntivo delle Azioni, associate all'Area Funzionale di pertinenza.

Area Funzionale (AF)	Azione
1	Agenda digitale metropolitana
2	Supporto alla domanda di servizi digitali da parte di cittadini e imprese
3	Riqualificazione dei contesti urbani meno utilizzati e rivitalizzazione dei contesti produttivi sostenendo piccole realtà imprenditoriali locali
4	Rinnovo infrastrutture pubbliche, illuminazione pubblica e smart lighting
5	Riqualificazione energetica di edilizia pubblica anche residenziale
6	Fonti energetiche rinnovabili e comunità energetiche
7	Protezione dagli effetti dovuti al cambio climatico e mitigazione degli effetti sul clima (siccità, inondazioni, incendi, dissesto idrogeologico dovuto al clima)
8	Prevenzione e protezione dai rischi di catastrofe e resilienza ambientale non direttamente connessa al cambio climatico (sisma, dissesto idrogeologico dovuto a urbanizzazione)
9	Infrastrutture, impianti, soluzioni e pratiche per l'economia circolare in contesto urbano
10	Interventi di ripristino, recupero ambientale, bonifica e di riduzione dell'inquinamento in aree urbane degradate
11	Interventi per il rafforzamento della componente naturale urbana la realizzazione, il potenziamento delle infrastrutture verdi e blu in ambito urbano
12	Materiale rotabile per i servizi di TPL e relative infrastrutture di ricarica
13	Sistemi di trasporto veloce di massa e aumento dell'accessibilità ai nodi
14	Servizi e Infrastrutture per la mobilità sostenibile, supporto alla domanda e alle politiche dei Mobility Manager
15	Sistemi e servizi di trasporto digitalizzati (nuovi e/o modernizzati)
16	Realizzazione e/o riqualificazione di infrastrutture e spazi per ospitare attività e servizi finalizzati promuovere l'inclusione socioeconomica, comprese le misure per incrementare la sicurezza e l'accessibilità degli spazi e dei servizi
17	Protezione, sviluppo e promozione dei beni turistici pubblici e dei servizi turistici e culturali come strumenti di inclusione e di innovazione sociale
18	Misure di riduzione del disagio e di incentivazione attiva rivolte a soggetti vulnerabili comprendenti un mix di interventi personalizzati di tipo formativo e di accompagnamento all'occupazione
	Sostegno all'economia sociale come generatore di opportunità
19	Misure volte a sostenere l'inserimento occupazionale e favorire la partecipazione attiva dei gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro e dei soggetti vulnerabili stimolando la capacità imprenditoriale delle comunità e il ruolo del terzo settore
	Rafforzamento della rete dei servizi del territorio attraverso azioni coordinate di inclusione ed innovazione sociale
20	Sostegno all'attivazione e coinvolgimento del Terzo Settore e della comunità in nuovi servizi
20	Integrazione sociale delle persone rischio di povertà o di esclusione sociale
21	Misure di riqualificazione, protezione, sviluppo e promozione dei beni e dei servizi turistici, del patrimonio e dei servizi culturali, del patrimonio naturale e dell'ecoturismo ed in materia di sicurezza, per creare nuove centralità e migliorare i servizi ad esso correlati
	Progetti di territorio

**CONSIDERATO** che, nell'ambito della presente proposta di Piano, al fine di "ridurre, mitigare o compensare" gli effetti potenzialmente negativi derivanti dalle Azioni del Piano stesso sulle macro-componenti di cui sopra, la descrizione di ciascuna delle 21 Aree Funzionali (AF) risulterà implementata da un'**Agenda ambientale** dei singoli interventi, documento, questo, che definirà le specifiche misure "tese a minimizzare gli eventuali impatti negativi entro limiti di trascurabilità, garantendo la conformità al principio DNSH";



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)



**CONSIDERATO** che, per il monitoraggio dei suddetti effetti, è stato previsto un apposito sistema dinamico “che accompagnerà il Programma lungo tutto il suo ciclo di vita, interagendo con l’attuazione dello stesso attraverso strumenti e modalità definite” e “che evolverà e sarà aggiornato anche sulla base degli esiti del monitoraggio stesso (aggiunta di indicatori, variazione degli stessi, ecc.)”;

**CONSIDERATO** che tale sistema di monitoraggio, elaborato sulla base dei documenti “Verso un *core set* comune di indicatori del Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale - Metodologia, analisi e risultati della ricognizione di tutti gli indicatori ambientali utilizzati nel SNPA per descrivere lo stato dell'ambiente” (Manuali e linee guida 147/2017) e "Indicazioni operative a supporto della valutazione e redazione dei documenti della VAS" (n. 125/2015), rilasciati dall’ISPRA, ha la finalità di verificare sia il perseguimento degli obiettivi ambientali sia l’occorrenza di eventuali effetti negativi, durante tutte le fasi di attuazione del Piano;

**CONSIDERATO** che sono stati individuati appositi indicatori, distinti nelle seguenti categorie:

- Indicatori di contesto, che descrivono l'evoluzione dello stato dell'ambiente rispetto ai problemi individuati;
- Indicatori di processo, che restituiscono se e in quale misura sono attuate le azioni di Piano;

**CONSIDERATO** che, per un maggiore approfondimento sugli indicatori di contesto elaborati per il presente Piano, si rimanda alla Tav. 2 “Monitoraggio VAS del PN Metro Plus - Individuazione degli indicatori di Contesto” ( p. 540 e sgg. del Rapporto Ambientale), ed in particolare alla colonna “Indicatori ISTAT per Agenda 2030 in Italia (ISTAT, Rapporto SDGs 2021)”;

**TENUTO CONTO** dei **pareri espressi nell’ambito della presente procedura di VAS, fase di consultazione pubblica**, dagli Uffici territoriali del MiC, Soprintendenze e Parchi Archeologici, dagli Uffici competenti in materia di paesaggio e beni culturali della Regione Autonoma Siciliana e dai Servizi II (Scavi e tutela del patrimonio archeologico) e III (Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico) di questa Direzione Generale, come di seguito elencati e riportati per ambiti regionali:

- nota prot. n. 10234 del 07/10/2022 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia;
- nota prot. n. 19923 del 07/10/2022 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli;
- nota prot. n. 3800 del 06/10/2022 del Parco Archeologico di Ercolano;
- nota prot. n. 2154 del 29/06/2022 del Parco Archeologico di Paestum e Velia;
- nota prot. n. 26359 del 13/10/2022 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara;
- nota prot. n. 3784 del 05/10/2022 del Parco Archeologico dell’Appia Antica;
- nota prot. n. 16452 del 07/10/2022 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia;
- nota prot. n. 8523 del 14/07/2022 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise;
- nota prot. n. 19328 del 07/10/2022 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino;
- nota prot. n. 9703 del 06/09/2022 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari;
- nota prot. n. 16303 del 25/10/2022 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce;
- nota prot. n. 8018 del 07/10/2022 della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Ragusa;
- nota prot. n. 15438 del 07/10/2022 della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania;



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)

- nota prot. n. 16001 del 19/10/2022 della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina;
- nota prot. n. 26418 del 07/10/2022 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e per le Province di Pistoia e Prato;
- nota prot. n. 17269 del 06/10/2022 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna;
- nota prot. n. 40351 del 10/11/2022 del Servizio II (Scavi e tutela del patrimonio archeologico) della DG ABAP;
- nota prot. n. 38632 del 26/10/2022 del Servizio III (Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico) della DG ABAP.

## REGIONE CALABRIA

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia** con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 10234 del 07/10/2022, osserva quanto segue:

< (... ...)

*CONSIDERATO che il procedimento di cui trattasi riguarda un programma che, per sua natura, definisce obiettivi, priorità tematiche e azioni strategiche e che alla definizione di tale strumento seguirà una fase esecutiva che interesserà le diverse aree funzionali di intervento, tra cui la Città Metropolitana di Reggio Calabria;*

*RITENUTO necessario favorire, nella successiva fase esecutiva del Programma, la predisposizione di interventi che contribuiscano alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale, nonché alla corretta gestione e pianificazione del paesaggio, con particolare riguardo agli interventi riconducibili ai seguenti obiettivi:*

- *Priorità 2 – Sostenibilità ambientale;*
- *Priorità 3 – Mobilità urbana multimodale sostenibile;*
- *Priorità 6 – Infrastrutture per l'inclusione sociale città medie RMS;*
- *Priorità 7 – Rigenerazione urbana;*

*tutto quanto sopra visto e considerato, tenuto conto che in questa fase non è possibile esprimere compiutamente valutazioni di merito riguardo alle singole opere che verranno realizzate per perseguire gli obiettivi del piano in oggetto, si ritiene fondamentale prescrivere che la successiva fase progettuale degli interventi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti dal programma tenga in debita considerazione gli strumenti di pianificazione regionale in materia paesaggistica, ovvero il QTRP della Regione Calabria, approvato con D.C.R. n. 134 del 01.08.2016 e pubblicato sul BURC n. 84 del 05.08.2016 che, oltre a fornire, nel Tomo IV, indirizzi e prescrizioni per la salvaguardia, la gestione e la pianificazione del paesaggio, contiene un preciso quadro conoscitivo del territorio regionale e definisce specifiche strategie di sviluppo.*

*Inoltre, si comunica fin da ora la necessità che i criteri di ammissione dei progetti ai finanziamenti sostenuti dal Programma e riferiti alle priorità potenzialmente in grado di interferire con i beni culturali e con il paesaggio tengano in debita considerazione le relative esigenze di tutela e valorizzazione.*

*Infine, considerata la natura programmatica dello strumento di cui trattasi, si specifica che questo Ufficio si riserva di esprimersi più compiutamente, per quanto di competenza e laddove previsto in base alla normativa in materia, in sede di approvazione dei singoli progetti, valutando la compatibilità paesaggistica delle opere e le eventuali interferenze con il patrimonio culturale.>;*



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)



## REGIONE CAMPANIA

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli** con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 19923 del 07/10/2022, osserva quanto segue:

< (... ...)

*considerato che il territorio dell'area metropolitana di Napoli risulta sottoposto a vincolo per oltre la metà della sua estensione ai sensi dell'art. 136, e dell'art. 142 del D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.; dai Piani Territoriali Paesistici dei Campi Flegrei, di Monte di Procida e Bacoli, dei Comuni Vesuviani, delle Isole di Ischia, Capri e Procida nonché dal Piano Urbanistico Territoriale dell'area Sorrentino — Amalfitana; la presenza di aree marine protette quali l'Area marina protetta di Punta Campanella ed il Regno di Nettuno, la presenza di siti UNESCO e l'elevata vulnerabilità archeologica;*

*si osserva che, nel contesto del territorio dell'area metropolitana di Napoli gli strumenti pianificatori devono essere coerenti con la disciplina generale dei piani, pertanto, ogni intervento proposto dovrà necessariamente essere compatibile e conforme agli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti; pertanto la proposta progettuale dovrà contenere gli estremi del vincolo paesaggistico o della zona territoriale sottoposta al grado di vincolo; lo stato dei luoghi prima dell'esecuzione delle opere previste dovrà essere debitamente illustrato, così come gli elementi di valore paesaggistico in esso presenti, nonché le eventuali presenze di beni culturali tutelati dalla parte seconda del Codice ivi compresi i siti di interesse archeologico; nonché gli eventuali impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte e gli elementi di mitigazione e compensazione necessari.*

*Prioritariamente dovrà essere previsto lo sviluppo di una fase conoscitiva che dovrà tener conto di ogni categoria di bene culturale sottoposto a tutela ai sensi della Parte Seconda e della Parte Terza del D.lgs. n. 42/2004 e, pertanto, ai fini della completezza del quadro conoscitivo e in merito agli indicatori di sostenibilità paesaggistica e dei beni culturali utilizzati nell'elaborazione del rapporto ambientale, si ritiene che l'analisi del contesto:*

- *nell'ambito dell'area tematica “vincoli paesaggistici” per quanto concerne l'indicatore “aree tutelate per legge ex art. 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio D.lgs. n. 42/2004” debba tenere in debito conto il sistema dei Regi Lagni, un' antica opera di bonifica idraulica, essenzialmente costituita da un reticolo di canali scavati nella terra per drenare le acque di un territorio spesso paludoso, esteso circa 100.000 ettari nel cuore produttivo delle province di Napoli e Caserta. Le opere di canalizzazione, avviate in epoca romana, videro un forte impegno per il riassetto idraulico durante il Viceregno spagnolo agli inizi del 1600 caratterizzando il territorio a Nord della città di Napoli;*

- *nell'ambito dell'area tematica “Beni culturali, istituti e luoghi della cultura” per quanto riguarda l'indicatore “Siti UNESCO” si dovrà tener conto anche del patrimonio culturale immateriale dell'umanità che ha sottoposto a tutela l'arte della costruzione dei muri in pietra a secco, da cui ne consegue la tutela dei manufatti costruiti con la tecnica della pietra posata a secco, presenti in numerose aree rurali sia all'interno che all'esterno dei nuclei abitati che caratterizzano il paesaggio e danno evidenza della ricchezza delle tipologie costruttive legate all'abitare, al coltivare ed all'allevamento, con un ruolo fondamentale nella prevenzione idrogeologica del territorio, nell'attutire il rischio dell'erosione del suolo e della sua desertificazione, nel mantenere e migliorare la biodiversità; in profonda armonia con l'ambiente naturale in cui si trovano e direttamente legate alla specificità dei luoghi, pertanto, un corretto inserimento di eventuali interventi strutturali e infrastrutturali dovrà necessariamente tener conto delle interferenze con i contesti caratterizzati dalla presenza di estesi territori, sia dell'entroterra che delle zone costiere, ricadenti nell'area metropolitana della città di Napoli modellati ed organizzati attraverso l'uso di strutture realizzate con muri posati a secco.*

(... ...)



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)

*Sul tema della mobilità sostenibile sarebbe opportuno considerare adeguatamente i percorsi della viabilità storica, all'interno ed all'esterno dei centri urbani, che hanno una maggiore sensibilità alle trasformazioni ed agli adeguamenti.*

*L'obiettivo di miglioramento della qualità dell'aria può essere affrontato anche mediante l'incremento della dotazione vegetazionale attraverso proposte progettuali di qualità e di coerente inserimento sia in contesti urbanizzati che paesaggistici tutelati.*

*Il recupero e la riqualificazione delle periferie, dei tessuti urbani degradati, della riconversione degli immobili in stato di abbandono sono strettamente correlati con l'inclusione sociale, pertanto sono aspetti che non devono essere trascurati ma opportunamente valutati e potenziati.*

*Per quanto attiene alla **tutela archeologica**, questa Soprintendenza rappresenta che gli interventi del Piano in oggetto, come per tutte le opere pubbliche, dovranno essere sottoposti a tutti gli adempimenti disposti dall'art. 25 del Decreto Legislativo n. 50/2016, che prevede la preliminare redazione di una relazione di Valutazione dell'Interesse Archeologico (VIArch) relativa alle singole aree di progetto.*

*A livello generale e sommario non appaiono particolari criticità nella valutazione di coerenza tra gli obiettivi del programma e gli Obiettivi Strategici Nazionali, tuttavia si suggerisce un maggior approfondimento degli impatti del Piano sulle componenti paesaggio e sui beni culturali.*

*Resta inteso che questa Soprintendenza si riserverà di esprimere il proprio parere di competenza in merito alla compatibilità paesaggistica ed archeologica dei singoli interventi.>;*

Il **Parco Archeologico di Ercolano** con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 3800 del 06/10/2022, osserva quanto segue:

*< (... ...) **preso atto** che il programma di cui all'oggetto affronta le tematiche ambientali, in special modo quelle connesse al contrasto ai cambiamenti climatici e alla transizione verso un'economia circolare, e promuove azioni di rigenerazione del tessuto imprenditoriale locale;*

***si ravvisa** la necessità di*

- *argomentare in maniera più esaustiva quanto riportato al paragrafo 7.2.3 e sintetizzato nella "Matrice di Valutazione" relativamente alla macro-componente 3 "Resilienza di comunità e territori, rischio idrogeologico, paesaggio e patrimonio culturale", che evidenzia "un **rischio di leggero impatto negativo** (-1) in corrispondenza della AF6, per via del rischio che i massicci incentivi per i pannelli fotovoltaici anche nei centri storici, possano compromettere la qualità dei paesaggi, se non ben inseriti."; la definizione di rischio "leggero" non può essere condivisa, in quanto le azioni previste nell'ambito di tale macro-componente potrebbero determinare un proliferare indiscriminato e incontrollato di pannelli fotovoltaici in aree vincolate; quindi si sottolinea la necessità di prevedere un attento studio di inserimento paesaggistico;*
- *inserire, tra i "Documenti di pianificazione strategica, paesaggistica o comunque e di area vasta delle città" (cfr. paragrafo 4.2 del RA) i seguenti strumenti di tutela:*
  - ***Piano Territoriale Paesistico dei Comuni Vesuviani (P.T.P.)** approvato con D.M. del 04/07/2002 e pubblicato sulla G.U. n. 219 del 18/09/2002, nel cui ambito ricade il territorio di competenza del Parco Archeologico di Ercolano;*
  - ***Piano Strategico per lo sviluppo delle Aree comprese nel Piano di Gestione del Sito UNESCO "Aree Archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata";***
- *acquisire, con riferimento alle azioni/tipologie di intervento che interferiscono con il sottosuolo, nelle fasi successive di esame dei singoli piani e/o progetti che interessano i beni culturali e paesaggistici ricadenti nel territorio di competenza, maggiori dettagli sulla base di valutazioni derivanti dalle carte del rischio e del potenziale archeologico, con riferimento alle procedure di archeologia preventiva di cui all'art. 25 del d.lgs. 50/2016.>;*



Il **Parco Archeologico di Paestum e Velia** con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 26268 del 29/06/2022, reso in fase di *Scoping* e ritenuto ancora valido per la presente fase di consultazione pubblica, osserva quanto segue:

< (... ...)

*per quanto di competenza di questo Ufficio relativamente alla tutela dei beni culturali e del paesaggio si comunica che la documentazione messa a disposizione non fornisce elementi idonei a valutare, seppur in via preliminare, l'impatto del Programma Nazionale "PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027" sul patrimonio culturale afferente a questo Istituto, la cui portata potrà meglio essere evidenziata nel prosieguo della sua elaborazione ed attuazione.*

*Lo scrivente Ufficio si riserva, pertanto, di effettuare le valutazioni di eventuali impatti sul patrimonio culturale di competenza in una fase di approfondimento progettuale successiva, che fornisca una puntuale descrizione delle aree di intervento e delle opere a farsi.*

*A tal fine, si auspica un'azione preliminare di conoscenza della reale consistenza dei beni culturali e paesaggistici, che consideri gli esiti delle ricognizioni di beni tutelati e/o a vario titolo protetti o di interesse e valore culturale e paesaggistico registrati nelle banche dati facenti capo alle sezioni centralizzate e/o periferiche del Ministero della Cultura.*

*Si suggerisce, inoltre, di inserire nel programma un esplicito riferimento alle procedure di archeologia preventiva, che consentono di valutare il reale impatto, diretto ed indiretto, di singole opere sul patrimonio ed evitare eventuali dissidi in fase di attuazione del programma.>;*

## **REGIONE EMILIA ROMAGNA**

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara** con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 26359 del 13/10/2022, osserva quanto segue:

< (... ...)

*Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla **tutela dei beni paesaggistici**:*

- *considerato quanto recepito nel Rapporto Ambientale successivamente alla Consultazione sul Rapporto Preliminare;*
- *visto che non sono state individuate le "linee metodologiche finalizzate alla salvaguardia e alla valutazione degli impatti relativi ai beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i; non sono adeguatamente descritti gli indirizzi e le direttive per la riduzione degli impatti anche in relazione alle fasi di cantiere, sondaggi, verifiche, ripristini e mitigazioni. Gli indicatori di contesto appaiono del tutto generici e non sviluppati sulle specifiche tematiche e sulle istanze proprie dei beni paesaggistici. A tal fine andranno integrati i DNSH con riferimento alle istanze della tutela del paesaggio."(cfr. prot. 16806/2022);*
- *tenuto conto che il Rapporto Ambientale non contiene l'individuazione dei criteri per lo sviluppo delle fasi conoscitive delle interferenze sul paesaggio e sui beni tutelati. A tal proposito si precisa che non sono state prese in considerazione tutte le categorie di beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio quanto piuttosto sia stata riportata una mera indicazione delle normative vigenti;*
- *considerato che non è stata fornita una corretta indicazione delle analisi e delle procedure di valutazione degli indicatori, questi ultimi ridotti a pochissimi e insufficienti elementi, e che non sono state sviluppate in maniera adeguata le linee di indirizzo necessarie a fornire le indicazioni per le fasi successive del Procedimento di VAS;*



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)

- visto che il Rapporto Ambientale fa riferimento solo al Piano Territoriale Paesaggistico il cui adeguamento ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. è in corso sulla base dell'attività congiunta del MiC e della Regione Emilia-Romagna e che è opportuno che la VAS sia improntata ai principi di salvaguardia dei beni paesaggistici così come indicati dal D.Lgs. 42/2004;

tutto ciò premesso e considerato, si comunica che non è stata recepita la richiesta della Soprintendenza di fornire gli indirizzi e le metodologie per la tutela dei beni paesaggistici.

Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla **tutela dei beni archeologici**, si sottolinea l'importanza, concordemente con quanto sottolineato nel RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE (Punto 3.2 Macro-componente 2. Consumo delle risorse naturali - 3.2.1 Il Suolo e i Servizi Ecosistemici), di considerare il suolo Servizio Ecosistemico fondamentale per la conservazione del patrimonio culturale, storico-archeologico ed ecologico-ambientale.>;

## REGIONE LAZIO

Il **Parco Archeologico dell'Appia Antica** con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 3784 del 05/10/2022, osserva quanto segue:

< (... ...)

1. Nel paragrafo 8.3 ("Vincoli DNSH") in merito alla conformità del PN al principio DNSH, sono state definite una serie di tipologie di intervento, caratterizzate, all'interno della stessa categoria, da analoghi fattori di impatto. In ragione dei possibili impatti rilevanti sul patrimonio culturale e sul paesaggio, delle 9 categorie riportate, si ritiene di avere competenza in merito alle seguenti:
  - A. *Interventi edilizi* - Si intendono comprese azioni che prevedono la realizzazione di nuovi edifici e/o la ristrutturazione di edifici esistenti, inclusi la riqualificazione energetica, l'adeguamento sismico e la rifunzionalizzazione;
  - B. *Interventi infrastrutturali e cantieristica generale* - Si intendono compresi interventi edilizi non connessi alla costruzione/rinnovamento di edifici, quali ammodernamento/adeguamento delle infrastrutture a rete (distribuzione e trasmissione di energia e dati, servizi idrici, illuminazione pubblica, etc ), reti e sistemi di trasporto (es. corsie preferenziali e infrastrutture per bus rapid transit), realizzazione percorsi ciclabili e ciclopedonali, riqualificazione di spazi pubblici, installazione di attrezzature per i servizi urbani (es. ricarica mezzi elettrici, cicloposteggi, arredo urbano, etc);
  - C. *Interventi di ripristino ambientale, sistemazione e attrezzatura di spazi verdi* - Si intendono compresi interventi che prevedono utilizzo prevalente di materiale vegetale, con o senza movimento terra, quali interventi di bonifica, riqualificazione e ripristino ambientale, infrastrutturazione verde, riqualificazione parchi e giardini, fruizione naturalistica delle aree protette;
  - D. *Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e relativo stoccaggio* - Si intende compresa la realizzazione di impianti di produzione FER (energia solare, eolica, da biomasse, geotermica a bassa entalpia, marina, etc), sistemi di accumulo e stoccaggio, incluse eventuali tecnologie sperimentali.

A tale proposito si rappresenta che non vi è alcun rimando puntuale alla normativa specifica in materia di beni culturali, in particolare riguardo ai punti A e B in cui i richiami ai criteri ambientali minimi e i requisiti di efficienza energetica previsti per gli edifici dalle norme europee, potrebbero produrre effetti detrattori sul patrimonio culturale se non opportunamente temperati con le esigenze di tutela.



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)

*Per quanto concerne la categoria D, si apprezza l'indirizzo generale volto alla realizzazione di impianti integrati, localizzati in aree industriali o in zone degradate, minimizzando l'uso di suolo non artificializzato e garantendo, relativamente agli impianti agrivoltaici, la permanenza dell'uso agricolo. Si specifica però che anche in questi casi è necessario prevedere un attento studio di inserimento paesaggistico, soprattutto quando l'installazione di tali impianti riguarda aree agricole.*

- 2. All'interno della definizione delle misure previste volte a ridurre o compensare gli impatti negativi del PN (capitolo 9), si apprezza nel complesso la volontà di applicare una valutazione non basata unicamente sul criterio ambientale, ma che tenga in considerazione altri aspetti legati alla qualità del territorio che comprendano anche la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico e che consentano di conservare i caratteri e l'identità dei luoghi, promuovendone la gestione e la pianificazione (paragrafo 9.2.5.4 Paesaggio e beni culturali e paragrafo 9.2.5.5 Linee guida e indirizzi metodologici per la riduzione degli impatti sui beni culturali e sul paesaggio). A tale riguardo si rammenta che gli strumenti di pianificazione aiutano a comprendere immediatamente l'articolata situazione paesaggistica e vincolistica di alcune aree dei territori regionali e la delicatezza legata a interventi di qualsiasi natura. A tale proposito, e per quanto concerne questo Ufficio, si rappresenta la necessità, durante i futuri approfondimenti, di tenere in debita considerazione, oltre al PTPR vigente, anche altri strumenti di pianificazione territoriale quali il PTP 15/12 e il Piano di Assetto del Parco Regionale dell'Appia Antica, imprescindibili per la valutazione di idoneità delle aree.*
- 3. Si rappresenta inoltre che sebbene i contributi delle Autorità competenti in materia ambientale, espressi durante la fase di Scoping, siano stati accolti, almeno parzialmente, dal RA e comunque riportati nel paragrafo 10.2 (Le integrazioni dei contributi pervenuti nel presente Rapporto Ambientale), nel successivo punto 10.3 (Sintesi della ragione della scelta tra le alternative considerate) viene specificato che si è scelto di non elaborare proposte alternative del Programma ma di procedere per successivi affinamenti della stessa proposta. Si richiede dunque, all'interno di questo processo di affinamento, di voler approfondire maggiormente la valutazione dei possibili impatti sui beni culturali, elaborando matrici di valutazione complessa che includano tutti i fattori incidenti direttamente ed indirettamente sul paesaggio nonché sul patrimonio storico monumentale e archeologico. Si suggerisce inoltre di inserire un criterio di 'Impatto cumulativo', che tenga conto delle interazioni tra quanto previsto nel PN e le modificazioni in atto sul territorio, prendendo in considerazione anche eventuali programmi e progettazioni in essere in relazione a quelle di nuova definizione.*
- 4. Si rappresenta infine che anche per gli aspetti legati al monitoraggio contenuti nel capitolo 11 (DESCRIZIONE DELLE MISURE PREVISTE IN MERITO AL MONITORAGGIO) si dovrà porre la giusta attenzione agli effetti del programma sul patrimonio culturale, inteso come l'insieme di beni culturali e paesaggistici.*

*Tutto ciò premesso, considerata la natura generica del Programma e delle relative azioni previste, nonché l'assenza di una specifica localizzazione delle stesse, questo Ufficio, per quanto di propria competenza, rimanda le più puntuali valutazioni ai successivi dovuti approfondimenti. In particolare, sarà cura di questo Ufficio verificare la compatibilità dei singoli piani o progetti proposti nel proprio territorio di competenza con le esigenze di tutela monumentale, archeologica e paesaggistica.>;*

## **REGIONE LIGURIA**

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia** con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 16452 del 07/10/2022, osserva quanto segue:



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554  
PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)  
PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)



< (... ...)

*CONSIDERATO che, tra le misure del piano declinate nel Rapporto Ambientale (di seguito RA), al cap. 9, si inseriscono (azione 5.4.11.1) interventi di “protezione, sviluppo e promozione dei beni turistici pubblici e dei servizi turistici e culturali” valutati in termini di obiettivi (OSN3) di rigenerazione, riqualificazione, rifunzionalizzazione, valorizzazione, messa in sicurezza e miglioramento della fruibilità del patrimonio pubblico di valenza storica, culturale, artistica, architettonica, identitaria, ambientale, paesaggistica e promozione di progetti di partecipazione culturale, di inclusione e di innovazione sociale;*

#### **IN RELAZIONE ALLA COMPONENTE PAESAGGISTICA E MONUMENTALE**

*Questa Soprintendenza evidenzia quanto segue.*

*CONSIDERATO che, per i profili di competenza volti alla tutela del paesaggio, del patrimonio monumentale e archeologico, nonché dei valori demotnoantropologici, il programma, in relazione alla salvaguardia dei valori culturali, si dovrà relazionare necessariamente con i livelli di tutela in essere implementando i dati conoscitivi del Rapporto Ambientale con la banca dati condivisa tra Uffici Regionali del MIC e Regione Liguria [www.liguria.vincoli.it](http://www.liguria.vincoli.it);*

*CONSIDERATO che, in relazione allo sviluppo del sistema metropolitano genovese ed alla promozione dello sviluppo sostenibile delle comunità, il programma si dovrà relazionare con le attività di co-pianificazione in corso finalizzate alla formazione del Piano Paesaggistico Ligure secondo del previsioni dell’art. 135 del Codice dei Beni Culturali;*

*CONSIDERATO che la Città Metropolitana Genovese comprende areali di pregio naturalistico e paesaggistico oggetto di dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e areali sottoposti alle tutele previste dall’art. 142 c.1, quali patrimonio delle comunità declinato dalla Convenzione Europea del Paesaggio;*

*Per completezza di informazione, con riferimento ai provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico “in itinere” ai sensi dell’art. 136 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio si segnalano:*

- Comune di Genova, dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettere c) e d) , del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni della “fascia costiera e dei nuclei storici di Boccadasse, Capo Santa Chiara, Vernazzola e Sturla”, in forza del decreto del vice direttore generale territorio n. 598 del 3 febbraio 2022, G.U. n. 163, serie generale, in data 07/04/2022;*
- formulazione della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136, lett. c) e d), del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i. delle “fasce ripariali e delle aree rurali e agricole della piana del Fiume Entella e del tratto terminale del Torrente Lavagna, ricadenti nei Comuni di Chiavari, Lavagna, Cogorno, Carasco, Leivi e San Colombano Certenoli”, in data 16/03/2022 pubblicata presso di albi degli enti interessati.*

*PRESO ATTO degli approfondimenti esplicitati nel R.A. con particolare riferimento alle relative azioni previste sul patrimonio culturale, sviluppate nel capitolo 9;*

*RICHIAMANDO la necessità che, qualora si determini un interessamento diretto o indiretto su beni culturali sottoposti a tutela dal citato D.Lgs. 42/2004 e s.m.i, quali belvedere, strutture urbane, nuclei e percorsi storici, parchi, aree e beni di rilevanza paesaggistica ai sensi dell’art. 142 e 136 ed emergenze individuate dal vigente PTCP, qualsiasi intervento dovrà essere valutato anche in termini di interazione e/o interferenza visiva con detti beni secondo le previsioni dell’art.152 del Codice;*

*In considerazione inoltre della delicatezza dello spazio metropolitano genovese, ove si concentrano attività antropiche portatrici di inevitabili impatti e valori paesaggistici e culturali fragili e spesso rilevanti si evidenzia:*

- l’opportunità che, tra gli strumenti di Pianificazione, sia evidenziato, a livello conoscitivo, il Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico PTCP e gli esiti del tavolo di co-pianificazione finalizzata alla formazione del Piano Paesaggistico Ligure;*



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)



- che gli interventi sulle aree tutelate, non limitati ad elementi infrastrutturali esistenti, dovranno condursi con modalità atte ad evitare e comunque minimizzare le alterazioni al patrimonio paesaggistico;
- che in relazione al sito UNESCO Urbano, Liguria-Genova, Le Strade Nuove e il sistema dei palazzi dei Rolli di Genova, Genova, (ICOMOS Evaluation n. 1211, 2006, p. 106) il programma dovrà arricchirsi degli idonei contributi di approfondimento presenti sul sito del Centro del Patrimonio Mondiale UNESCO responsabile dell'iscrizione dei siti del Patrimonio Mondiale;
- che per gli interventi riguardanti beni di interesse culturale e paesaggistico dovranno essere acquisite le prescritte autorizzazioni di cui all'art. 21 e 146 del Codice.

## **IN RELAZIONE ALLA COMPONENTE ARCHEOLOGICA**

Questa Soprintendenza evidenzia quanto segue.

Le dichiarazioni di interesse culturale di beni archeologici - ai sensi della Parte II del Codice dei Beni Culturali (D. Lgs.42/2004, art. 10) - sono consultabili per il territorio di questa Soprintendenza nel sito <http://www.liguriavincoli.it> e nel sito <https://www.beniculturali.it/vincoli-in-rete>.

Per la Liguria si ricorda poi il consistente patrimonio subacqueo oggetto di complesse indagini conoscitive (agli atti di questo Ufficio), in merito al quale si rimanda al sito <http://srvcarto.regione.liguria.it/geoviewer2/pages/apps/geoportale/index.html>.

La Regione Liguria, nel 1989, ha elaborato un "Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico" comprensivo anche dei siti archeologici; accanto a questo "Piano" si dispone, da ultimo, per il territorio della Città Metropolitana di Genova anche della perimetrazione di 60 aree di interesse archeologico ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera m) del D. Lgs. n. 42/2004 (vedasi "Atlante delle Aree a Rischio archeologico della Liguria", Genova 2021).

Si evidenzia poi che, complessivamente, nel Sigecweb per la stessa Città Metropolitana sono catalogati oltre 300 siti di interesse archeologico, la cui schedatura è liberamente consultabile.

A questi strumenti di tutela del patrimonio archeologico si affianca il bagaglio conoscitivo acquisito dalla scrivente Soprintendenza attraverso le "Verifiche preventive dell'interesse archeologico" (art. 25 del D. Lgs. 50/2016 e recenti "Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati", DPCM 14 febbraio 2022), che è disponibile digitalmente per chi si occupi di pianificazione del territorio.

Infine si segnala che diversi comuni liguri si sono dotati di strumenti funzionali alla migliore tutela del patrimonio archeologico anche nell'ambito dei "Piani Urbanistici Comunali", predisponendo relazioni e carte del rischio/potenziale archeologico.>;

## **REGIONE MOLISE**

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise** con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 8523 del 14/07/2022, reso in fase di Scoping e ritenuto ancora valido per la presente fase di consultazione pubblica, osserva quanto segue:

< (... ...)

### **1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELLA REGIONE MOLISE**

#### **1.1. Beni paesaggistici**

Circa il 72,5 % del territorio della Regione Molise è sottoposto a tutela paesaggistica, di questi il 13,6 % con Decreti Ministeriali o Decreti Direttoriali ed il 58,9 % con gli otto Piani Territoriali Paesaggistici Ambientali di Area Vasta, tutti risalenti al primo quinquennio degli anni '90 del secolo scorso.

La restante parte del territorio Molisano non riveste meno interesse sotto il profilo paesaggistico ed è comunque assoggettata alle disposizioni di cui all'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004.



## 1.2. Beni architettonici

Risultano agli atti 170 dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10) di beni architettonici, oltre a numerosissimi beni oggetto di tutela "ope legis".

## 1.3 Beni Archeologici

Risultano agli atti 173 dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10) di beni archeologici, 8 perimetrazioni di aree di interesse archeologico ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera m) del D.Lgs. n. 42/2004 oltre a numerose strutture e siti archeologici oggetto di tutela "ope legis" (si pensi ad esempio al sistema delle cinte sannitiche).

Si ricorda, inoltre, che tutta la rete tratturale della regione è sottoposta a vincolo archeologico con DM 15/6/1976 e DM 31/3/1980.

Il territorio regionale presenta dunque in molte aree le caratteristiche del paesaggio archeologico, dal momento che si conservano le relazioni visive e spaziali intercorrenti tra diversi siti (intervisibilità tra cinte sannitiche, tra le cinte sannitiche e i tratturi); (... ...)

Questa Soprintendenza, letto il Rapporto preliminare ed approfonditi in particolare gli obiettivi specifici, viste le priorità 1-2-3-6-7 e rilevato che:

Il programma risponde all'obiettivo generale del raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050 e si propone apertamente come strategia di attuazione di Agenda 2030 facendo degli obiettivi di sviluppo sostenibile il fulcro della definizione delle politiche e degli interventi dell'UE.

Il programma è articolato per macro-obiettivi. Rendere più ambiziosi gli obiettivi dell'UE in materia di clima per il 2030 e il 2050 con la previsione di alzare al 50-55% il taglio di emissioni di gas-serra al 2030 e la definizione di una legge europea per la neutralità climatica al 2050. Garantire l'approvvigionamento di energia pulita, economica e sicura, in coerenza con il processo di riduzione delle emissioni, con priorità all'efficienza energetica, garantendo prezzi accessibili per consumatori e imprese, in un mercato europeo interconnesso e digitalizzato.

Mobilizzare l'industria per un'economia pulita e circolare, prevedendo una strategia industriale dell'UE, un nuovo piano per l'economia circolare, l'utilizzo delle tecnologie digitali come strumento per il conseguimento degli obiettivi di sostenibilità del Green Deal.

Costruire e ristrutturare in modo efficiente sotto il profilo energetico e delle risorse favorendo l'avvio di ristrutturazioni di edifici pubblici e privati, per far fronte alla duplice sfida dell'efficienza energetica e dell'accessibilità economica dell'energia.

Accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente, nella direzione della neutralità climatica e della riduzione dell'inquinamento dell'aria soprattutto nelle città, anche attraverso la multimodalità automatizzata e interconnessa e la diffusione di combustibili alternativi sostenibili;

rilevato che gli interventi, almeno in questa fase, non interesserebbero nessuno dei comuni della Regione Molise, compreso il capoluogo di Regione, Campobasso, ed il capoluogo di Provincia, Isernia, valuta comunque di condividere i contenuti del Programma Nazionale metro plus e città medie sud 2021-2027.>;

## **REGIONE PIEMONTE**

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino** con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 19328 del 07/10/2022, osserva quanto segue:

< (... ...)

Preso atto che il Sistema di obiettivi di riferimento per la valutazione viene fatto coincidere direttamente con l'Albero degli obiettivi strategici della Strategia nazione per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS) e pertanto la Macro-componente 3. Resilienza di comunità e territori, rischio idrogeologico, Paesaggio e patrimonio culturale / Scelta strategica PIANETA III - Creare comunità e territori resilienti, custodire i paesaggi e i beni culturali è quella strettamente inerente ai compiti istituzionali dell'Ufficio scrivente e più in generale del MiC;



*Verificata la validità degli indicatori di sostenibilità paesaggistica e del patrimonio culturale elencati nella Matrice di valutazione Ambientale strategica (Tav.1), argomentati al punto 7.2.3 del Rapporto Ambientale, si ritiene che per essi siano stati analizzati gli impatti generali per il perseguimento degli OSN;*

*Visti anche al punto 9.2.5.5 “Linee guida e indirizzi metodologici per la riduzione degli impatti sui beni culturali e sul paesaggio” alcuni documenti di riferimento, di livello nazionale, utili per impostare i criteri di ammissione preferenziale dei progetti al finanziamento sui fondi del PN, a valere sulle diverse azioni che possono interessare i beni culturali e il paesaggio, numerosi dei quali a cura del MiC;*

*Verificata la corretta citazione, in merito agli strumenti di mitigazione degli impatti delle opere fisiche sui beni archeologici, della procedura di Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico ex art. 25 del D. Lgs. 50/2016 e delle Convenzioni internazionali in merito al coinvolgimento degli archeologi nei processi di pianificazione territoriale e considerato che l’attuale livello di approfondimento non permette di valutare più nel dettaglio eventuali interferenze con siti d’interesse archeologico o aree con potenzialità archeologica individuate dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e riconosciuti dal Piano Paesaggistico Regionale;*

*Preso atto che al paragrafo 6.3.6.1 “Strumenti di pianificazione paesaggistica in Italia” si cita correttamente il Piano Paesaggistico Regionale del Piemonte, punto di riferimento anche per la pianificazione locale e dei vari piani sotto-ordinati, i cui elaborati sono consultabili al link <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/paesaggio/piano-paesaggistico-regionale-ppr> che potrà essere consultato anche per i temi archeologici, dello sviluppo sostenibile, dell’energia, natura e biodiversità, etc.;*

*Considerato infine che nel paragrafo 6.3.7 “Beni culturali” si evidenzia giustamente come “il patrimonio culturale (nella sua interezza e complessità di componenti)” assuma “un peso fondamentale, non solo dal punto di vista gnoseologico, ma anche e soprattutto dal punto di vista identitario” per l’intera comunità e si mette altresì in luce anche la complessità legata all’individuazione e riconoscimento dei beni culturali; a tal proposito si segnala che al seguente link:*

*<http://www.sabap-to.beniculturali.it/index.php/vincoli/14-applicazioni/49-gestione-vincoli-monumentali> sono consultabili i provvedimenti di tutela aggiornati dei beni culturali relativi al territorio di competenza di questo Ufficio - la città metropolitana di Torino -; si rammenta inoltre che in linea generale sono sottoposti a tutela “ope legis” per effetto del combinato disposto degli artt. 10-12 del D.LGS. 42/2004 e s.m.i. anche le cose immobili e mobili appartenenti allo stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni fino a quando non sia stata effettuata la verifica dell’interesse culturale di cui all’art. 12 comma 2);*

*questa Soprintendenza ritiene che il Rapporto Ambientale presenti una disamina esaustiva e completa del Programma Operativo in oggetto e resta in attesa delle successive fasi, rimanendo a disposizione per gli aspetti di competenza.>;*

## **REGIONE PUGLIA**

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari** con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 9703 del 06/09/2022, osserva quanto segue:

<(… …)

*Preliminarmente si fa notare che nel Rapporto Ambientale (cfr.RA\_PN METRO\_2022\_08\_18) il paragrafo 3.2.3.3 “Paesaggio e beni culturali” pag. 52 [corrispondente a pag. 39 secondo la numerazione interna al Rapporto Ambientale] riporta che la lista UNESCO dei siti perimetrati a titolo di “Patrimonio dell’umanità” consta di “49 siti del patrimonio culturale mondiale e 5 di quello naturale” mentre a pag. 228 [corrispondente a pag. 216 secondo la numerazione interna al Rapporto Ambientale], nel paragrafo*



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)

6.3.6.2 “Consapevolezza del patrimonio naturale e paesaggistico” sono correttamente riportati 58 beni italiani iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Unesco (<https://whc.unesco.org/en/list/&order=country>). Si ritiene necessario controllare e correggere tale discrepanza.

Per quanto riguarda il paragrafo 4.2 “Documenti di pianificazione strategica, paesaggistica o comunque e di area vasta delle città”, in merito al territorio di competenza della Scrivente si deve sottolineare che per la pianificazione urbanistica si fa riferimento esclusivamente al Piano Regolatore Generale - PRG 1976: tale piano, tuttavia, è relativo esclusivamente al territorio comunale della città di Bari, e non riguarda l’intero territorio delle città metropolitana che comprende 40 città e comuni, ognuno dotato di propria pianificazione urbanistica.

Nel paragrafo relativo al Paesaggio del capitolo 6 “Macro-componente 3. Resilienza di comunità e territori, rischio idrogeologico, paesaggio e patrimonio culturale”, nel quadro sinottico della pianificazione paesaggistica in Italia al 2021 viene correttamente riportato il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) redatto dalla Regione Puglia di concerto con il Ministero della Cultura ai sensi dell’art 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 176 del 16.02.2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015: tale piano però non risulta incluso tra i “Documenti di Pianificazione strategica della città metropolitana di Bari” riportati nel citato paragrafo 4.2.

Come riportato nelle Norme Tecniche di Attuazione, i Principi e le Finalità del Piano possono essere così riassunti: “Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) è piano paesaggistico ai sensi degli artt. 135 e 143 del Codice, con specifiche funzioni di piano territoriale ai sensi dell’art. 1 della L.R. 7 ottobre 2009, n. 20 “Norme per la pianificazione paesaggistica”. Esso è rivolto a tutti i soggetti, pubblici e privati, e, in particolare, agli enti competenti in materia di programmazione, pianificazione e gestione del territorio e del paesaggio. Il PPTR persegue le finalità di tutela e valorizzazione, nonché di recupero e riqualificazione dei paesaggi di Puglia, in attuazione dell’art. 1 della L.R. 7 ottobre 2009, n. 20 “Norme per la pianificazione paesaggistica” e del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del Paesaggio” e successive modifiche e integrazioni (di seguito denominato Codice), nonché in coerenza con le attribuzioni di cui all’articolo 117 della Costituzione, e conformemente ai principi di cui all’articolo 9 della Costituzione ed alla Convenzione Europea sul Paesaggio adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata con L. 9 gennaio 2006, n. 14. Il PPTR persegue, in particolare, la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socioeconomico autosostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, anche attraverso la conservazione ed il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari dell’identità sociale, culturale e ambientale, la tutela della biodiversità, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati, coerenti e rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità”.

Considerando che i documenti di pianificazione citati nel Rapporto Ambientale hanno il fine di “delineare un quadro sistematico dei documenti programmatici attualmente redatti o in corso di redazione da parte delle città metropolitane, negli ambiti di policy di interesse del PN METRO PLUS. La ricognizione serve a costruire un quadro organico di riferimento alla definizione delle azioni integrate” si ritiene necessario suggerire di integrare e modificare tale quadro sistematico includendo il PPTR, in quanto strumento imprescindibile per la pianificazione di qualunque livello da eseguirsi nel territorio della città metropolitana di Bari.

Il paragrafo 6.3.7.1 “Consapevolezza del patrimonio e dei beni culturali” per la figura 41 “Monumenti, parchi e aree archeologiche italiane al 2019” riporta come fonte: “Di G273Y - Original data source:, CC BY-SA 4.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=82753400>”: il dato riportato risulta estremamente sottostimato rispetto alle realtà, avendo fatto riferimento a fonti non ufficiali del Ministero della Cultura. Successivamente, all’interno dello stesso paragrafo si fa più correttamente riferimento al Catalogo generale dei Beni Culturali. Si ritiene necessario che tali dati siano controllati ed unificati.





Come già avanzato con il parere espresso nella fase precedente, questa Soprintendenza sottolinea che nell'albero degli obiettivi della VAS, basato sulla Strategia Nazionale dello Sviluppo Sostenibile (SNSvS) il paesaggio e i beni culturali sono stati raggruppati tra le macrocomponenti con la componente "resilienza di comunità e territori, rischio idrogeologico" e pertanto negli Obiettivi Strategici Nazionali (OSN) non sono previste azioni specifiche. Pertanto la tutela del paesaggio e dei beni culturali viene posta in secondo piano e diviene solo incidentale, prevedendo però contemporaneamente azioni che possono essere anche fortemente invasive e dannose, come "Assicurare elevate prestazioni ambientali di edifici, infrastrutture e spazi aperti" o "Rigenerare le città, garantire l'accessibilità e assicurare la sostenibilità delle connessioni". La criticità espressa precedentemente da questo Ufficio è in parte stata recepita, infatti in merito agli OSN relativa alla macrocomponente 3 per l'area Pianeta III della SNSvS si riporta: "un rischio di leggero impatto negativo (-1) si verifica in corrispondenza della AF 6, per via del rischio che i massicci incentivi per i pannelli fotovoltaici anche nei centri storici, possano compromettere la qualità dei paesaggi, se non ben inseriti (cfr. misure di accompagnamento in parr. 9.2.5.4 "Paesaggio e beni culturali", 9.2.5.5 "Linee guida e indirizzi metodologici per la riduzione degli impatti sui beni culturali" e 9.2.5.6 "Rigenerazione urbana"). Non è superfluo sottolineare che la Scrivente non può condividere la definizione di "rischio leggero" rappresentato dalla perdita delle caratteristiche costruttive e tipologie tradizionali dei centri storici rappresentato dall'inserimento indiscriminato e incontrollato dei pannelli fotovoltaici.

Questo Ufficio, per quanto di propria competenza, ritiene che le tipologie di intervento pertinenti, ovvero che "possono effettivamente essere finanziate dalle azioni del PN", che possano avere impatti rilevanti sul patrimonio culturale e sul paesaggio siano:

- "A. Interventi edilizi - Si intendono comprese azioni che prevedono la realizzazione di nuovi edifici e/o la ristrutturazione di edifici esistenti, inclusi la riqualificazione energetica, l'adeguamento sismico e la rifunzionalizzazione";
- "B. Interventi infrastrutturali e cantieristica generale - Si intendono compresi interventi edilizi non connessi alla costruzione/rinnovamento di edifici, quali ammodernamento/adeguamento delle infrastrutture a rete (distribuzione e trasmissione di energia e dati, servizi idrici, illuminazione pubblica, etc), reti e sistemi di trasporto (es. corsie preferenziali e infrastrutture per bus rapid transit), realizzazione percorsi ciclabili e ciclopedonali, riqualificazione di spazi pubblici, installazione di attrezzature per i servizi urbani (es. ricarica mezzi elettrici, cicloposteggi, arredo urbano, etc)";
- "C. Interventi di ripristino ambientale, sistemazione e attrezzatura di spazi verdi - Si intendono compresi interventi che prevedono utilizzo prevalente di materiale vegetale, con o senza movimento terra, quali interventi di bonifica, riqualificazione e ripristino ambientale, infrastrutturazione verde, riqualificazione parchi e giardini, fruizione naturalistica delle aree protette";
- "D. Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e relativo stoccaggio - Si intende compresa la realizzazione di impianti di produzione FER (energia solare, eolica, da biomasse, geotermica a bassa entalpia, marina, etc), sistemi di accumulo e stoccaggio, incluse eventuali tecnologie sperimentali".

Per quanto riguarda gli interventi di cui al punto A e punto B, si deve sottolineare come nelle Schede tecniche di cui alla Guida operativa DNSH potenzialmente applicabili/di riferimento non vi è alcun riferimento alla normative e alle linee guida per interventi su beni culturali, ove invece si richiamano i criteri ambientali minimi e i requisiti di efficienza energetica previsti per gli edifici dalle norme europee, che risultano spesso in contrasto con le istanze di tutela.

Per quanto riguarda gli interventi relativi al punto D, si apprezza l'indicazione operativa che prevede che "sia favorita la realizzazione di impianti integrati, localizzati in aree industriali o in zone degradate, minimizzando l'uso di suolo non artificializzato. Nel caso degli impianti agrivoltaici sia garantita la



*permanenza dell'uso agricolo" ma si sottolinea come sia necessario prevedere un attento studio di inserimento paesaggistico.*

*Si prende atto che il Rapporto ha inserito il riferimento ad alcuni documenti a livello nazionale utili per impostare i criteri di ammissione preferenziale dei progetti che possono interessare i beni culturali e il paesaggio, come anche riportato nelle osservazioni al parere reso da questa Soprintendenza in fase di scoping.*

*Tanto premesso, ritenendo necessario che si provveda a correggere gli errori e le omissioni sopra riportate, considerando la genericità delle azioni previste per ogni singola priorità, questo Ufficio non può che limitarsi a rimandare ogni valutazione all'esame dei singoli piani o dei progetti definitivi/esecutivi che interesseranno beni culturali e paesaggistici ricadenti nel territorio di competenza, riservandosi di verificarne la compatibilità sia con i principi del restauro che con le istanze di tutela paesaggistica.*

*Per tutte le azioni/tipologie d'intervento che interferiscono con il sottosuolo, si evidenzia la necessità di prevedere per le scelte localizzative e dimensionali dei piani e progetti ricadenti nel territorio di competenza di particolari misure di cautela per la presenza storico archeologiche. Ai fini della localizzazione di possibili tracce archeologiche e della individuazione delle possibili opere di mitigazione del rischio archeologico, dovranno essere acquisite nelle fasi successive di analisi di maggior dettaglio sulla base di valutazioni derivanti dalle carte del rischio e del potenziale archeologico da elaborare ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50 del 2016.>;*

**La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce** con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 16303 del 25/10/2022, osserva quanto segue:

<(… …)

*Si puntualizza che nel territorio di competenza di questa Soprintendenza non sono presenti Città Metropolitane ma solo città medie RMS (Regioni Meno Sviluppate) per le quali il PN individua interventi "di carattere settoriale e [...] finalizzati a promuovere iniziative di inclusione ed innovazione sociale in contesti degradati". Quindi "nelle città medie RMS [...] il PN sosterrà [...] la realizzazione di azioni coordinate per l'inclusione e l'innovazione sociale mirate al miglioramento della qualità della vita in periferie e aree marginali caratterizzate da evidenti fattori di disagio".*

*Il programma si articola in priorità, tra le quali si segnalano le seguenti che, per mezzo delle azioni proposte, possono avere ricadute sul patrimonio tutelato dalla Scrivente: 1) Agenda digitale e innovazione urbana (OP1 – FESR); 2) Sostenibilità ambientale (OP2 – FESR); 3) Mobilità urbana multimodale sostenibile (OP2 – FESR); 4) Servizi per l'inclusione e l'innovazione sociale (OP4 – FSE+); 5) Servizi per l'inclusione e l'innovazione sociale - città medie RMS (OP4 – FSE+); 6) Infrastrutture per l'inclusione sociale - città medie RMS (OP4 - FESR); 7) Rigenerazione urbana (OP5 – FESR).*

*In particolare e in relazione alle caratteristiche del territorio di propria competenza, questa Soprintendenza pone l'attenzione, tra le altre, su: l'azione 1.1.3.1 "Riqualificare i contesti urbani meno utilizzati e rivitalizzare i contesti produttivi sostenendo piccole realtà imprenditoriali locali", l'azione Azione 2.2.1.1 "Rinnovo infrastrutture pubbliche, illuminazioni pubbliche e Smart lighting", l'Azione 2.2.1.2 "Riqualificazione energetica di edilizia pubblica anche residenziale", l'Azione 2.2.2.1 "Fonti energetiche rinnovabili e comunità Energetiche", l'Azione 2.2.7.1 "Interventi di ripristino, recupero ambientale, bonifica e di riduzione dell'inquinamento in aree urbane e degradate", l'Azione 2.2.7.2 "Interventi per il rafforzamento della componente naturale urbana, la realizzazione, il potenziamento delle infrastrutture verdi e blu in ambito urbano", Azione 6.4.3.1 "Realizzazione e/o riqualificazione di infrastrutture e spazi per ospitare attività e servizi finalizzati a promuovere l'inclusione socioeconomica, comprese le misure per incrementare la sicurezza e l'accessibilità degli spazi e dei servizi", l'Azione 5.4.11.1 "Protezione, sviluppo e promozione dei beni turistici pubblici e dei servizi turistici e culturali come strumenti di inclusione e di innovazione sociale", l'Azione 7.5.1.1 "Interventi di carattere specifico dell'OP5: misure di riqualificazione,*



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)



*protezione, sviluppo e promozione dei beni e dei servizi turistici, del patrimonio e dei servizi culturali, del patrimonio naturale e dell'ecoturismo ed in materia di sicurezza, per creare nuove centralità e migliorare i servizi ad esso correlati".*

*Va osservato, a riguardo, che il patrimonio potenzialmente interferito è quello individuato dal Codice dei Beni Culturali (42/2004) nonché ampiamente descritto e puntualmente normato dal PPTR Puglia (art. 143), il quale racchiude oltre ai Beni Paesaggistici individuati dalla Parte Terza del Codice dei Beni Culturali (art. 136 e 142), tutte le componenti paesaggistiche, definite Ulteriori Contesti Paesaggistici (art. 143), che insieme ai primi concorrono alla definizione del paesaggio pugliese, e in particolare delle province di Brindisi e Lecce, di diretta competenza di questa Soprintendenza.*

*Ciò premesso, pur condividendo in linea generale le finalità del Piano, questa Soprintendenza, nell'ambito delle previsioni all'interno del proprio territorio di competenza, osserva che nelle previsioni di investimento sulla riqualificazione di "contesti urbani meno utilizzati" o di progetti di "ripristino, recupero ambientale" o orientati al "rinnovo delle infrastrutture pubbliche" o alle "fonti energetiche rinnovabili", laddove queste riguardino beni sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004 o ne sia riconosciuto un valore storico e/o paesaggistico o laddove questi rappresentino esempi di insediamento rurale del paesaggio locale, dovranno essere tenuti in buon conto e salvaguardati i caratteri che li definiscono, anche utilizzando gli strumenti di conoscenza messi a disposizione dal PPTR Puglia. Ancora, per ciò che riguarda gli interventi su edifici o spazi pubblici, tutelati ai sensi della Parte Seconda del Codice dei Beni culturali e per i quali saranno previsti interventi di rinnovo dell'illuminazione pubblica, di smart lighting, di riqualificazione energetica, i relativi progetti siano compatibili con i loro caratteri in modo da preservarne le peculiarità e le connotazioni.*

*In particolare, per ciò che attiene la realizzazione di infrastrutture come ad esempio eventuali sistemi per la produzione di energia rinnovabile, si porta all'attenzione che il Piano in esame interferirebbe potenzialmente con aree perimetrate dal PPTR (art. 142 del D. Lgs. 42/2004) e su gran parte delle quali insistono dichiarazioni di interesse culturali normate con schede PAE "Schede di identificazione e di definizione delle specifiche prescrizioni d'uso degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 e 157 del Codice" nelle quali sono indicate le normative d'uso e gli obiettivi da prefiggersi nella trasformazione del territorio. A tal fine si auspica che le loro localizzazioni siano individuate in aree già antropizzate, per esempio le aree produttive, facendo salve quelle porzioni di territorio connotate da caratteri naturali o da colture tipiche che contribuiscono alla determinazione dei caratteri paesaggistici e alla conservazione dei valori territoriali.*

*In conclusione, considerata la fisiologica non specificità descrittiva dei singoli interventi previsti dal Piano e tenuto conto che, laddove le azioni e le conseguenti proposte progettuali esecutive dovessero interessare Beni culturali o Beni paesaggistici, dovranno comunque scontare i procedimenti autorizzativi previsti dalla Parte Seconda e Terza del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. – Codice dei beni culturali nonché del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., questa Soprintendenza si riserva di esprimere le proprie valutazioni nell'ambito dell'esame dei singoli progetti o piani, eventualmente interferenti con i Beni Culturali e paesaggistici ricadenti nel territorio di propria competenza.*

*La Scrivente resta comunque in attesa di riscontro dell'esito del procedimento per eventuali seguiti di competenza.>;*

## **REGIONE SICILIANA**

La **Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Ragusa** con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 8018 del 07/10/2022, osserva quanto segue:

*<(… …) atteso che trattasi di un programma che definisce obiettivi, priorità tematiche ed azioni strategiche, a cui seguirà una fase di progettazione che interesserà le Aree funzionali d'intervento e che la definizione dei futuri progetti e relativa localizzazione sarà determinata successivamente e che l'impatto degli stessi*



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)

*sul patrimonio culturale sarà valutato da questa Soprintendenza in sede di autorizzazione dei singoli progetti, laddove prevista dalla normativa in materia, con la presente si comunica che questa Soprintendenza non ha osservazioni al Programma in oggetto, rimandando eventuali osservazioni di merito alla fase di progettazione dei singoli interventi.>*

La **Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania** con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 15438 del 07/10/2022, osserva quanto segue:

*<(… …) presa visione del Rapporto Ambientale, si osserva che le strategie di intervento proposte sono coerenti con il Piano Paesaggistico degli ambiti 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17 della Provincia di Catania, adottato con D.A. 031/Gab del 3/10/2018.*

*Si puntualizza che, ai fini di una più oculata ed attenta localizzazione degli interventi strutturali attuativi del Programma e per una corretta previsione dei possibili effetti degli stessi sul patrimonio paesaggistico-ambientale, si dovrà fare riferimento al Geoportale della Regione Siciliana (<http://www.sitr.regione.sicilia.it/geoportale>) in cui sono disponibili gli starti informativi (cartografici e banche dati) riguardanti i beni paesaggistici – individuati ai sensi dell’art. 134 lettere a), b) e c) del D. Lgs. 42/04 e s.m.i. – e le componenti naturali (emergenze geologiche, geomorfologiche, idrologiche e vegetazionali) ed antropiche (beni isolati, centri storici, siti archeologici, percorsi storici e panoramici, paesaggi agrari) del paesaggio degli ambiti 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17 della Provincia di Catania.>*

La **Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina** con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 16001 del 19/10/2022, osserva quanto segue:

*<(… …)*

*Il territorio della Città Metropolitana di Messina è suddiviso dal Piano Territoriale paesistico Regionale in due distinte macro aree: Ambito 9 – Area della catena settentrionale Monti Peloritani; il cui D.A. n. 90 del 23/10/2019 ne dispone l’adozione, e l’Ambito 8 – Area della catena settentrionale Monti Nebrodi, ad oggi in itinere.*

*A tal proposito l’ambito 9 può essere considerato come ulteriore strumento conoscitivo utile alla raccolta dei dati finalizzati ad individuare eventuali criticità ricadenti sui territori interessati direttamente o meno dalle azioni e dagli interventi del **Programma Nazionale “PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027**.*

*Il Piano è consultabile al seguente indirizzo del Dipartimento,*

*<http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/bca/ptpr/documentazioneTecnicaMessina.html>*

*o sul Geoportale SITR della Regione Siciliana*

*<http://www.sitr.regione.sicilia.it/geoportale/it/Home/GeoViewer?resourceLocatorId=2067.>>*

## **REGIONE TOSCANA**

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e per le Province di Pistoia e Prato** con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 26418 del 07/10/2022, osserva quanto segue:

*<(… …)*

*premesso che - data la natura eminentemente strategica del programma - una valutazione di merito sulla compatibilità delle azioni discendenti dal PN, declinate nei progetti che verranno definiti, rispetto ai principi di tutela del patrimonio culturale (inteso come insieme di beni paesaggistici, architettonici e archeologici) presente sul territorio eventualmente interessato non può che essere condotta sulla base dei successivi livelli di progettazione e nell’ambito delle procedure che verranno attivate;*

*richiamate le considerazioni già espresse nel contributo di cui alla nota n. 18948 del 14/07/2022, con particolare riguardo ai contenuti delle note n. 8867 del 22/04/2020 (per il PUMS della Città*



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)

**Metropolitana di Firenze) e n. 12596 del 16/05/2022 (per il Programma Nazionale della Gestione dei Rifiuti) ivi riportati, in quanto ritenuti attinenti alle azioni previste dal presente programma;**  
questa Soprintendenza, in base alle proprie competenze territoriali, formula le seguenti valutazioni e osservazioni:

a) **si ritiene esaustiva** l'enunciazione dei contenuti degli obiettivi generali e di sostenibilità, rilevata la sostanziale coincidenza e coerenza con gli obiettivi strategici nazionali di cui alla SNSvS e con quelli dell'Agenda 2030. Quanto al perseguimento degli stessi obiettivi, considerando le Aree Funzionali in cui è articolato il programma e gli effetti attesi e analizzati rispetto alle Macrocomponenti individuate, si rimanda a quanto più specificatamente esposto ai punti seguenti.

b) **si ritiene esaustiva** la considerazione degli aspetti pertinenti allo stato attuale dell'ambiente e alla sua evoluzione probabile senza l'attuazione del programma, tenuto conto che l'ambito territoriale considerato coincide col territorio nazionale e che i dati riportati sono riferiti alle città metropolitane coinvolte.

c) **si ritiene esaustiva** la considerazione delle caratteristiche culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate dall'attuazione del programma, tenuto conto che le caratterizzazioni preliminari sono condotte principalmente su scala nazionale e che i dati riportati sono riferiti alle città metropolitane coinvolte.

Si prende atto del fatto che sono state recepite all'interno dei paragrafi 6.3.6 e 6.3.7 le indicazioni fornite con ns. nota n. 18948/2022.

**Tuttavia, si rileva - per quanto riguarda il territorio di competenza della Scrivente - che nel RA non viene riportata la presenza del sito seriale Unesco "Ville e Giardini medicei" e la relativa buffer zone. Si segnala inoltre che nel 2021 è stata riperimetrata la "Core Zone" del Sito del Centro Storico di Firenze e che di tale aggiornamento occorre tenere conto.**

**Si evidenzia, infine, che è necessario ed opportuno tenere in debito conto la presenza sui territori di riferimento di un esteso e consistente patrimonio immobiliare pubblico tutelato ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 42/04, compresi parchi e giardini, anche alla luce della specifica fornita nel RA sul "verde storico".**

Si prende atto di quanto illustrato nell'allegato 2 del RA – Studio di Incidenza Ambientale. Siti Rete Natura 2000.

d) **si ritiene esaustiva** la considerazione di qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al programma su scala nazionale.

e) **si ritiene esaustiva** la considerazione degli obiettivi generali di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o dagli stati membri, pertinenti al programma nazionale.

f) **si ritiene non esaustiva** la considerazione dei possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi, tra gli altri, quelli relativi ai beni materiali, al patrimonio culturale (architettonico, archeologico, paesaggistico) e l'interrelazione tra questi e gli altri fattori ambientali.

Alla luce della compilazione della Matrice di Valutazione (tav. 1 del RA) e dei Dossier Valutativi (allegato 1 del RA), si espongono le seguenti osservazioni:

- i punteggi di compatibilità e strategicità sono solo parzialmente motivati, sia nel valore numerico assegnato sia nella espressione o meno di tale valore.

Ad esempio, non sono chiare le ragioni per cui non sia stato espresso un giudizio (positivo o negativo) sulla possibile interferenza tra l'OSIII.5 ("Assicurare lo sviluppo del potenziale, la gestione sostenibile e la custodia dei territori, dei paesaggi e del patrimonio culturale") e le seguenti aree funzionali: AF5 ("Riqualificazione energetica di edilizia pubblica anche residenziale"); AF8 ("Prevenzione e protezione dai rischi di catastrofe e resilienza ambientale non direttamente connessa al cambio climatico – sisma, dissesto



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)

idrogeologico dovuto a urbanizzazione”); AF9 (“Infrastrutture, impianti, soluzioni e pratiche per l’economia circolare in contesto urbano”); AF11 (“Interventi per il rafforzamento della componente naturale urbana, la realizzazione, il potenziamento delle infrastrutture verdi e blu in ambito urbano”); AF12-14 (inerenti la “priorità 3 – mobilità urbana multimodale sostenibile”).

Analogamente non è sufficientemente argomentata l’assegnazione dei punteggi per l’AF6 (“Fonti energetiche rinnovabili e comunità energetiche”) di -1 per l’OSIII.5 (“Assicurare lo sviluppo del potenziale, la gestione sostenibile e la custodia dei territori, dei paesaggi e del patrimonio culturale”) e di 2 per l’OSVI.2 “Incrementare la produzione di energia da fonte rinnovabile evitando o limitando gli impatti sui beni culturali e il paesaggio”, che invece parrebbe contraddittoria;

- laddove si rileva una correlazione tra la aree funzionali e gli OSN, la scheda predisposta nei Dossier rimanda genericamente al capitolo 9 del RA. In particolare si riporta la seguente dicitura: “E’ tuttavia consigliata, anche in assenza di impatti importanti, l’applicazione delle misure di accompagnamento per la progettazione ambientalmente compatibile di cui al Cap. 9 al fine di migliorare le performance ambientali delle azioni.” Con riguardo ai possibili impatti sul patrimonio culturale è opportuno sancire il necessario rispetto dei disposti normativi in materia – come richiamato al Cap. 9 per la Macrocomponente III – e il principio secondo il quale piani e progetti debbano conformarsi alle disposizioni dei piani paesaggistici vigenti (il PIT-PPR per la Regione Toscana);

g) **si ritiene parzialmente esaustiva** la considerazione delle misure previste per impedire, ridurre o compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull’ambiente (e quindi anche sui beni culturali e sul paesaggio) conseguenti all’attuazione del programma e dai futuri piani e progetti. Preso atto del fatto che in sede di RA si ritenga sufficiente l’applicazione delle misure previste dalla valutazione DNSH integrate con le misure di accompagnamento di cui al par. 9.2.5 del RA, si rimanda a quanto enunciato al punto f).

A parere della Scrivente – ai fini della valutazione dei possibili effetti sul patrimonio culturale, anche derivanti da piani e progetti attuativi del presente programma – nonché della predisposizione di misure di mitigazione e compensazione – appare opportuno esplicitare l’importanza di fattori determinanti quali: la componente percettiva del paesaggio e i rapporti di intervisibilità con i beni culturali; la distanza di nuovi impianti/infrastrutture dai beni culturali; la frequentazione dei siti; l’esplicito richiamo alla possibile presenza di patrimonio archeologico sommerso; la componente morfologica e insediativa di centri e nuclei storici, ecc.

- h) non è possibile esprimere valutazioni in merito alla scelta delle alternative, dal momento che gli estensori del programma hanno deciso di non elaborarle, poiché il PN ha natura eminentemente strategica. **Appare dunque necessario e ineludibile effettuare una adeguata e motivata comparazione delle alternative progettuali in sede di VIA per i singoli interventi attuativi.**
- i) **si ritiene esaustiva** la descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e al controllo degli impatti ambientali significativi (e, quindi, anche sul patrimonio culturale) derivanti dall’attuazione del programma proposto.
- j) **si ritiene adeguata**, per la consultazione pubblica, l’elaborazione della sintesi non tecnica delle informazioni previste dall’allegato VI del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i.>;



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)

## REGIONE VENETO

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna** con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 17269 del 06/10/2022, osserva quanto segue:

< (... ...)

- a) **si ritiene esaustiva** l'indicazione dei contenuti del PN Metro relativamente agli obiettivi di sostenibilità ambientale per quanto concerne i beni culturali e paesaggistici in termini di indirizzo e di definizione dei criteri;
- b) **si ritiene esaustiva** l'individuazione degli strumenti per la conoscenza del patrimonio culturale e paesaggistico ai fini dell'analisi e della sua caratterizzazione. Inoltre si ritiene opportuno che nelle fasi successive di attuazione venga tenuta in considerazione la peculiarità dell'ambiente lagunare particolarmente fragile, valutando nello specifico i possibili effetti del Programma a breve, medio e lungo termine. A questo proposito, considerato che al momento il Piano Paesaggistico della Regione Veneto è in fase di elaborazione, si ritiene utile consultare il PALAV (Piano d'Area della Laguna e dell'area Veneziana) e, per gli aspetti archeologici, la proposta di Piano Paesaggistico d'Ambito recepita dalla Giunta Regionale con delibera n. 699 del 14/05/2015, la quale, ancorché non vigente, rappresenta il quadro più aggiornato per quanto riguarda le aree di interesse paesaggistico archeologico del territorio di competenza di questa Soprintendenza;
- c) **si ritiene esaustiva** la considerazione dei possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi, tra gli altri, quelli relativi ai beni materiali, al patrimonio culturale, archeologico, architettonico, il paesaggio e l'interazione tra questi e gli altri fattori ambientali, in particolare relativamente alle aree tutelate per legge ex art. 142 e ai beni paesaggistici ex art. 136 del D. Lgs. n. 42/2004. Sarebbe opportuno indagare gli impatti del Programma sui beni architettonici, archeologici e paesaggistici con particolare riferimento alle emissioni inquinanti, e relativo degrado delle superfici, oltre alle vibrazioni prodotte dal passaggio degli aeromobili in adiacenza o all'interno di aree tutelate come siti UNESCO, centri antichi e centri storici, aree archeologiche, parchi e riserve naturali, zone SIC, ZSC e ZPS;
- d) **si ritiene non esaustiva** la descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e al controllo degli impatti ambientali significativi, e quindi anche sui beni culturali e sul paesaggio, derivanti dall'attuazione del Programma, che risultano calibrate unicamente sugli aspetti naturali, senza comprendere i beni culturali nel loro complesso. Inoltre si ritiene non esaustivo il set di indicatori proposto relativamente ai beni architettonici, archeologici e paesaggistici in fase di monitoraggio del Programma;
- e) **si ritiene non esaustiva** la valutazione degli impatti per quanto riguarda i beni archeologici, in particolare per quanto riguarda la procedura di archeologia preventiva indicata nell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016 come "best practice" per garantire la conservazione dello stato dei siti e dei beni di interesse archeologico, minimizzando le interferenze con le opere in progetto, e allo stesso tempo permettendo una migliore programmazione dell'opera pubblica o di interesse pubblico, riducendo sensibilmente il rischio di aumento dei costi e di prolungamento dei tempi dovuto a rinvenimenti archeologici fortuiti. In questo senso si raccomanda quindi una tempestiva applicazione, nelle opportune fasi di elaborazione progettuale, delle previsioni dell'art. 25 del già citato Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016).>;



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)



**ACQUISITI** i contributi istruttori dei Servizi competenti di questa Direzione Generale ABAP, **Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico** e **Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico**, di seguito riportati;

**Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio**, parere endoprocedimentale di competenza reso con nota prot. n. 40351 del 10/11/2022, ha comunicato quanto segue:

< (... ...)

*A seguito dell'esame dei contributi istruttori (... ...) si è notato in primo luogo che da più parti non viene ritenuta esaustiva la considerazione dei possibili impatti significativi del Piano sull'ambiente e sul patrimonio culturale (... ...).*

*Gli indicatori di contesto appaiono poi del tutto generici e ciò risulta particolarmente grave in considerazione del fatto che numerosi sono i siti archeologici per i quali è fondamentale tutelare il rapporto degli stessi con il paesaggio nel quale sono inseriti. In tale categoria non rientrano esclusivamente i siti UNESCO (... ...), ma le tante aree con specifiche peculiarità proprio per le loro connotazioni paesaggistiche. Per quanto riguarda gli aspetti più strettamente connessi alla tutela dei beni archeologici, si specifica che l'attuale livello di approfondimento non permette di valutare più nel dettaglio eventuali effetti sul patrimonio archeologico. L'interazione con siti di interesse archeologico e/o con aree di potenzialità archeologica saranno pertanto oggetto di valutazione quando saranno presentati nel dettaglio azioni e interventi negli specifici contesti territoriali di riferimento.*

*A tale proposito si segnala che nella fig. 41 del paragrafo 6.3.7.1 "Consapevolezza del patrimonio e dei beni culturali" ("Monumenti, parchi e aree archeologiche italiane al 2019"), per la quale viene riportata come fonte "Di G273Y - Original data source; CC BY-SA 4.0,*

*<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=82753400>",*

*è riportato un dato estremamente sottostimato rispetto alle realtà, avendo fatto riferimento a fonti non ufficiali del Ministero della Cultura.*

*Viene ribadita pertanto da più parti la necessità di aggiornare le carte del rischio archeologico attingendo a fonti che non considerino soltanto le aree già sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e i siti UNESCO: per i dati di recente acquisizione, è opportuno instaurare un'interlocuzione diretta con i vari Istituti territoriali di tutela, che potranno fornire tutte le specifiche relative non solo alle aree vincolate e con prescrizioni di tutela indiretta, ma soprattutto alle aree i cui procedimenti di vincolo siano in itinere, ma ancora privi di provvedimento formale.*

*Ben più problematico risulta il par. 3.3.6 in cui, a proposito dei beni culturali, sembra venga avallata una contrapposizione tra tutela e valorizzazione, che sono invece azioni interdipendenti e convergenti volte ad assicurare la fruizione collettiva dei beni e promuovere lo sviluppo della cultura.*

*La tutela è infatti presupposto indispensabile per la fruizione e il godimento dei beni, e risulta inoltre improprio considerare la verifica della sussistenza dell'interesse culturale di un bene secondaria rispetto alla preminente "produzione culturale" perché in tal modo la tutela del paesaggio e dei beni culturali viene posta in secondo piano e diviene solo incidentale, senza contare il fatto che contemporaneamente potrebbero essere previste azioni che rischiano di essere anche fortemente invasive e dannose, come "Assicurare elevate prestazioni ambientali di edifici, infrastrutture e spazi aperti" o "Rigenerare le città, garantire l'accessibilità e assicurare la sostenibilità delle connessioni".*

*La considerazione dei possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi quelli relativi ai beni materiali, al patrimonio culturale (architettonico, archeologico, paesaggistico) e l'interrelazione tra questi e gli altri fattori ambientali viene ritenuta da più parti non esaustiva: il miglioramento dell'aria, per esempio, non*



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)



*può che comportare effetti positivi sulla tutela del patrimonio, ma nel contempo bisogna evitare azioni fortemente invasive e dannose, e di conseguenza si richiede di voler approfondire maggiormente la valutazione dei possibili impatti sui beni culturali, elaborando matrici di valutazione complessa che includano tutti i fattori incidenti direttamente ed indirettamente sul paesaggio nonché sul patrimonio storico monumentale e archeologico.*

*Si suggerisce inoltre di inserire un criterio di "Impatto cumulativo" che tenga conto delle interazioni tra quanto previsto nel PN e le modificazioni in atto sul territorio, prendendo in considerazione anche eventuali programmi e progettazioni in essere in relazione a quelle di nuova definizione.*

*Gli Istituti coinvolti concordano infine sul fatto che gli interventi dovranno essere preliminarmente sottoposti alle procedure previste in sede di legislazione sull'archeologia preventiva, per cui sarà necessario procedere, già nelle fasi preliminari di progettazione, alla redazione della documentazione richiesta ai sensi del citato art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto di quanto da ultimo chiarificato ed aggiornato dal DPCM 14 febbraio 2022 recante Approvazione delle Linee guida per la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati.>;*

**Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, di questa Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, parere endoprocedimentale di competenza reso con nota prot. n. 38632 del 26/10/2022, ha comunicato quanto segue:**

*< (... ...)*

*Premesso che il Programma in questione “risponde all’obiettivo generale del raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050 e si propone apertamente come strategia di attuazione di Agenda 2030 facendo degli obiettivi di sviluppo sostenibile il fulcro della definizione delle politiche e degli interventi dell’UE. Il programma è articolato per macro-obiettivi:*

- I. Rendere più ambiziosi gli obiettivi dell’UE in materia di clima per il 2030 e il 2050 con la previsione di alzare al 50-55% il taglio di emissioni di gas-serra al 2030 e la definizione di una legge europea per la neutralità climatica al 2050;*
- II. Garantire l’approvvigionamento di energia pulita, economica e sicura, in coerenza con il processo di riduzione delle emissioni, con priorità all’efficienza energetica, garantendo prezzi accessibili per consumatori e imprese, in un mercato europeo interconnesso e digitalizzato;*
- III. Mobilitare l’industria per un’economia pulita e circolare, prevedendo una strategia industriale dell’UE, un nuovo piano per l’economia circolare, l’utilizzo delle tecnologie digitali come strumento per il conseguimento degli obiettivi di sostenibilità del Green Deal;*
- IV. Costruire e ristrutturare in modo efficiente sotto il profilo energetico e delle risorse favorendo l’avvio di un’“ondata di ristrutturazioni” di edifici pubblici e privati, per far fronte alla duplice sfida dell’efficienza energetica e dell’accessibilità economica dell’energia;*
- V. Accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente, nella direzione della neutralità climatica e della riduzione dell’inquinamento dell’aria soprattutto nelle città, anche attraverso la multimodalità automatizzata e interconnessa e la diffusione di combustibili alternativi sostenibili;*
- VI. Progettare un sistema alimentare giusto, sano e rispettoso dell’ambiente “Dal produttore al consumatore” (from farm to fork), con l’obiettivo di divenire riferimento mondiale per la sostenibilità, attraverso una strategia specifica coerente anche con il principio dell’economia circolare;*
- VII. Preservare e ripristinare gli ecosistemi e la biodiversità, definendo una nuova strategia per la biodiversità che assicuri che l’UE svolga un ruolo fondamentale per l’arresto della perdita di biodiversità a livello internazionale nelle prossime negoziazioni 2020 della Convenzione per la*



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)

*diversità biologica, perseguendo il principio che tutte le politiche dell'UE contribuiscano a preservare e ripristinare il capitale naturale europeo;*

- VIII. *Obiettivo "inquinamento zero" per un ambiente privo di sostanze tossiche, con l'adozione nel 2021 di uno specifico piano d'azione, con la finalità di coniugare una migliore tutela della salute e dell'ambiente, stimolando la capacità d'innovazione e una maggiore competitività a livello mondiale";*

*considerato che gli obiettivi del suddetto Programma, così come individuati nel Rapporto ambientale, sono in linea generale ampiamente condivisibili, questo Servizio III, concordando con le osservazioni degli Uffici periferici del MiC, in particolare evidenzia, per gli aspetti afferenti alla tutela del patrimonio storico artistico, quanto segue:*

- nell'albero degli obiettivi della VAS il paesaggio e i beni culturali sono stati raggruppati tra le macrocomponenti con la componente "resilienza di comunità e territori, rischio idrogeologico" e pertanto negli Obiettivi Strategici Nazionali (OSN) non sono previste azioni specifiche. Pertanto la tutela del paesaggio e dei beni culturali viene posta in secondo piano e diviene solo incidentale, prevedendo però contemporaneamente azioni che possono essere anche fortemente invasive e dannose, come "Assicurare elevate prestazioni ambientali di edifici, infrastrutture e spazi aperti" o "Rigenerare le città, garantire l'accessibilità e assicurare la sostenibilità delle connessioni";*
- si rileva che le tipologie di intervento che possono avere impatti rilevanti sul patrimonio culturale e sul paesaggio sono le seguenti:*
  - A. "Interventi edilizi - Si intendono comprese azioni che prevedono la realizzazione di nuovi edifici e/o la ristrutturazione di edifici esistenti, inclusi la riqualificazione energetica, l'adeguamento sismico e la rifunzionalizzazione";*
  - B. "Interventi infrastrutturali e cantieristica generale - Si intendono compresi interventi edilizi non connessi alla costruzione/rinnovamento di edifici, quali ammodernamento/adeguamento delle infrastrutture a rete (distribuzione e trasmissione di energia e dati, servizi idrici, illuminazione pubblica, etc), reti e sistemi di trasporto (es. corsie preferenziali e infrastrutture per bus rapid transit), realizzazione percorsi ciclabili e ciclopedonali, riqualificazione di spazi pubblici, installazione di attrezzature per i servizi urbani (es. ricarica mezzi elettrici, cicloposteggi, arredo urbano, etc)";*
  - C. "Interventi di ripristino ambientale, sistemazione e attrezzatura di spazi verdi - Si intendono compresi interventi che prevedono utilizzo prevalente di materiale vegetale, con o senza movimento terra, quali interventi di bonifica, riqualificazione e ripristino ambientale, infrastrutturazione verde, riqualificazione parchi e giardini, fruizione naturalistica delle aree protette";*
  - D. "Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e relativo stoccaggio - Si intende compresa la realizzazione di impianti di produzione FER (energia solare, eolica, da biomasse, geotermica a bassa entalpia, marina, etc), sistemi di accumulo e stoccaggio, incluse eventuali tecnologie sperimentali".*

*In particolare per quanto riguarda gli interventi di cui al punto A e punto B, si deve sottolineare come nelle Schede tecniche di cui alla Guida operativa DNSH potenzialmente applicabili/di riferimento non vi è alcun riferimento alle normative e alle linee guida per interventi su beni culturali, mentre invece si richiamano i criteri ambientali minimi e i requisiti di efficienza energetica previsti per gli edifici dalle norme europee, che risultano spesso in contrasto con le istanze di tutela;*



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)

- si richiede di approfondire maggiormente la valutazione dei possibili impatti sui beni culturali, elaborando matrici di valutazione complessa che includano tutti i fattori incidenti direttamente ed indirettamente sul paesaggio nonché sul patrimonio storico monumentale e archeologico. Si suggerisce inoltre di inserire un criterio di 'Impatto cumulativo', che tenga conto delle interazioni tra quanto previsto nel PN e le modificazioni in atto sul territorio, prendendo in considerazione anche eventuali programmi e progettazioni in essere in relazione a quelle di nuova definizione;
- si richiede di argomentare in maniera più esaustiva quanto riportato al paragrafo 7.2.3 e sintetizzato nella "Matrice di Valutazione" relativamente alla macro-componente 3 "Resilienza di comunità e territori, rischio idrogeologico, paesaggio e patrimonio culturale", che evidenzia "un rischio di leggero impatto negativo (-1) in corrispondenza della AF6, per via del rischio che i massicci incentivi per i pannelli fotovoltaici anche nei centri storici, possano compromettere la qualità dei paesaggi, se non ben inseriti."; la definizione di rischio leggero non può essere condivisa, in quanto le azioni previste nell'ambito di tale macro-componente potrebbero determinare un proliferare indiscriminato e incontrollato di pannelli fotovoltaici in aree vincolate;
- si ritiene non esaustiva la descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e al controllo degli impatti ambientali significativi, e quindi anche sui beni culturali e sul paesaggio, derivanti dall'attuazione del Programma, che risultano calibrate unicamente sugli aspetti naturali, senza comprendere i beni culturali nel loro complesso. Inoltre si ritiene non esaustivo il set di indicatori proposto relativamente ai beni architettonici, archeologici e paesaggistici in fase di monitoraggio del Programma.

Per osservazioni più puntuali, inerenti alle specificità dei singoli territori di competenza delle Soprintendenze, si rimanda alle note di osservazioni pervenute a questa Direzione generale dagli Uffici periferici del MiC.>.

**Per tutto quanto sopra VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO  
questa Direzione Generale ABAP del Ministero della cultura  
ESPRIME**

**sulla proposta del Programma PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, sul relativo Rapporto Ambientale e sul relativo Piano di Monitoraggio, ai sensi dell' art. 15 D. Lgs. 152/2006,  
il seguente parere**

- Per tutto ciò che attiene alle osservazioni e condizioni di livello territoriale più dettagliatamente evidenziate dagli Uffici del MiC e dagli Uffici di settore delle Regioni e Province autonome, si rimanda ai rispettivi pareri, come sopra riportati, compreso il parere del Servizio II (Scavi e tutela del patrimonio archeologico) e del Servizio III (Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico) di questa Direzione Generale, ai quali ci si dovrà puntualmente attenere per le integrazioni in sede di revisione del Programma e del relativo Rapporto Ambientale e per le successive fasi di approfondimento della VAS, di attuazione del Programma stesso e delle attività di monitoraggio, eventualmente previo opportuni contatti con i suddetti Uffici per i necessari chiarimenti e approfondimenti.



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO  
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554  
PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)  
PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)

- Per la verifica delle possibili interferenze di azioni, misure o interventi strutturali previsti dal Programma PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 con il patrimonio culturale (paesaggio e beni culturali), nonché per le necessarie **analisi e valutazioni di coerenza interna ed esterna del Programma stesso**, si ritiene opportuno ci si avvalga contestualmente sia delle piattaforme informative territoriali delle singole Regioni specificamente dedicate alla pianificazione paesaggistica - nei casi in cui sia comunque vigente un Piano Paesaggistico Regionale o altro strumento di pianificazione territoriale con valenza paesaggistica – sia delle seguenti **banche dati e sistemi informativi territoriali del MiC**:
  - SITAP (Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico), afferente a questa Direzione Generale, consultabile all'indirizzo: <http://www.sitap.beniculturali.it/>
  - CARTA DEL RISCHIO del patrimonio culturale, afferente all'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro – ISCR, consultabile all'indirizzo: <http://www.cartadelrischio.beniculturali.it/>
  - VINCOLI IN RETE - consultabile all'indirizzo: <http://vincoliinrete.beniculturali.it/VincoliInRete/vir/utente/login> (in cui sono riferiti anche alcuni dati relativi al patrimonio naturale subacqueo)
  - Patrimonio Mondiale UNESCO - consultabile all'indirizzo: <http://www.unesco.it/>
  - SIGEC – Sistema Generale del Catalogo - consultabile all'indirizzo: <http://www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/118/sistema-informativo-generale-del-catalogo-sigec>
  - OPEN DATA MiC – piattaforma interoperabile *user-friendly* consultabile all'indirizzo: <http://dati.beniculturali.it/>
  - WebGis RAPTOR – geodatabase gestionale che censisce i siti archeologici nazionali, consultabile all'indirizzo: [www.raptor.beniculturali.it](http://www.raptor.beniculturali.it)

Al riguardo si precisa che il **sito web SITAP** di questo Ministero, sebbene sia uno strumento di indubbia utilità, non è dotato di una banca dati dei vincoli paesaggistici completamente esaustiva, così come ben indicato nella nota introduttiva al sito, come di seguito riportato: *"In considerazione della non esaustività della banca dati SITAP rispetto alla situazione vincolistica effettiva, della variabilità del grado di accuratezza posizionale delle delimitazioni di vincolo rappresentate nel sistema rispetto a quanto determinato da norme e provvedimenti ufficiali, nonché delle particolari problematiche relative alla corretta perimetrazione delle aree tutelate per legge, il SITAP è attualmente da considerarsi un sistema di archiviazione e rappresentazione a carattere meramente informativo e di supporto ricognitivo, attraverso il quale è possibile effettuare riscontri sullo stato della situazione vincolistica alla piccola scala e/o in via di prima approssimazione, ma a cui non può essere attribuita valenza di tipo certificativo"*.

- Per le integrazioni e i necessari approfondimenti al Programma in esame e al relativo RA, per una corretta considerazione di tutti i possibili effetti derivanti dalla attuazione del Programma stesso, si dovrà tener conto del rispetto, oltre che delle norme prescrittive dei singoli piani paesaggistici regionali, anche delle seguenti **norme di tutela di cui al Codice, D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.:**
  - art. 7 bis – Espressioni di identità culturale collettiva (Patrimonio UNESCO),
  - art. 10 – Beni Culturali;
  - art. 11 – Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela;
  - art. 45, 46 e 47 – Altre forme di protezione – Prescrizioni di tutela indiretta (zone di rispetto del vincolo);



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)

- art. 94 – Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo;
  - art. 134 – Beni Paesaggistici;
  - art. 136 – Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (vincoli decretati);
  - art. 142 – Aree tutelate per legge (c.d. zone Galasso);
  - art. 143, comma 1, lett. e) - aree riconosciute di interesse paesaggistico dai Piani Paesaggistici regionali;
  - art. 143, comma 1, lett. g) - zone di riqualificazione paesaggistica;
  - art. 152 – Interventi soggetti a particolari prescrizioni.
- Nel **quadro di riferimento normativo**, dovranno essere considerate anche le **Convenzioni internazionali** riferite al paesaggio e al patrimonio culturale materiale e immateriale, che ancora non risultano recepite ed integrate in forma completa, come di seguito elencate:
    - la Convenzione dell’Aja del 14 maggio 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato e i suoi due Protocolli, che mira a proteggere determinati beni culturali dagli effetti devastanti della guerra (Ratificata dall’Italia con legge 7 febbraio 1958, n. 279 (in *Gazz. Uff. Suppl. Ord. n. 87 dell’11 aprile 1958*);
    - la Convenzione culturale europea, firmata a Parigi il 19 dicembre 1954 (in Council of Europe, European Treaty Series n. 18);
    - la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d’Europa, firmata a Granada il 3 ottobre 1985 (in European Treaty Series n. 121), che è stata ratificata dall’Italia (legge 15 febbraio 1988, n. 93, in *Gazz. Uff. Suppl. Ord. n. 62 del 15 marzo 1989*) ed è in vigore dal 1° settembre 1989 (cfr. G.U. n. 170 del 22 agosto 1989);
    - la Convenzione per la protezione del patrimonio archeologico firmata a Londra il 6 maggio 1969 (in European Treaty Series, n. 66), sottoposta a revisione con la Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta a La Valletta il 16 gennaio 1992 (in European Treaty Series n. 143);
    - la Convenzione di Parigi del 14 novembre 1970, concernente le misure da prendere per vietare ed impedire l’importazione, l’esportazione e il trasferimento di proprietà illeciti di beni culturali, che cerca di arginare il fenomeno del traffico illecito delle opere d’arte da un Paese all’altro, imponendo obblighi di restituzione dei beni rubati dai musei e esportati in violazione della legge dello Stato di provenienza (ratificata dall’Italia con legge 30 ottobre 1975 n.873, in *Gazz.Uff. Suppl. Ord. n. 49 del 24 febbraio 1976*);
    - la Convenzione di Parigi del 16 novembre 1972 sulla tutela del patrimonio culturale e naturale mondiale, che si occupa del patrimonio immobiliare e richiede la cooperazione dei vari paesi nella conservazione e protezione dei beni più importanti per la storia, l’arte, la scienza e anche le bellezze naturali (ratificata dall’Italia, legge 6 aprile 1977, n. 184, in *Gazz.Uff. n. 129 del 13 maggio 1977*);
    - la Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000 *European Landscape Convention*, ratificata il 4 maggio 2006 (ETS n.176);
    - la Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo (*Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage* ), adottata a Parigi il 2 novembre 2001;
    - la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (*Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*), adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, che mira a tutelare le espressioni culturali viventi e prevalentemente immateriali del Sud del Mondo non erano rappresentate nelle convenzioni precedenti;



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)



- la Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità di espressioni culturali (*Convention on the protection and promotion of the diversity of cultural expressions*), fatta a Parigi il 20 ottobre 2005;
  - la Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000 *European Landscape Convention*, ratificata il 4 maggio 2006 (ETSn.176);
  - la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società (c.d. Convenzione di Faro), firmata a Faro (Portogallo) il 27 ottobre 2005, sottoscritta dall'Italia a Strasburgo il 27 febbraio 2013;
  - la Risoluzione del Consiglio d'Europa del 12 febbraio 2001 sulla qualità architettonica dell'ambiente urbano e rurale (13982/2000/CE);
  - la Risoluzione del Parlamento europeo sulla tutela del patrimonio naturale, architettonico e culturale europeo nelle zone rurali e nelle regioni insulari (2006/2050/CE).
- Per quanto attiene al rapporto del Programma con gli altri strumenti di pianificazione ed, in particolare, per quanto attiene **all'analisi di coerenza interna ed esterna**, in relazione a se stesso ed alla pianificazione territoriale multilivello e di settore, dovranno essere effettuati, nelle fasi successive di attuazione del Programma, i necessari approfondimenti e una puntuale verifica delle interferenze, nel medio e lungo termine, con gli altri strumenti pianificatori che interessano il territorio considerato, anche nel rispetto della coerenza con i contenuti pianificatori e le norme di tutela del **Piano Paesaggistico Regionale**, che, come da norma, è uno strumento sovraordinato le cui previsioni sono prevalenti rispetto a tutti gli altri livelli di pianificazione territoriale (Codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 145, comma 3, del D. Lgs. N. 42/2004 e s.m.i.: (... ..) *per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi comprese quelle degli enti gestori delle aree naturali protette*). Gli elaborati dei Piani Paesaggistici regionali costituiscono patrimonio conoscitivo in riferimento agli aspetti ambientali, storico-culturali e paesaggistici che connotano il territorio regionale;  
Dovrà quindi essere approfondito il livello di analisi e di valutazione degli impatti significativi che l'attuazione del Programma potrebbe avere sul patrimonio culturale (beni culturali e paesaggio – vincoli di dichiarazione di notevole interesse pubblico che insistono sul territorio interessato dal piano, vincoli *ex lege*, centri storici tutelati, grandi aree archeologiche, beni culturali diffusi sul territorio, siti UNESCO ecc...) e andrà valutata la probabile evoluzione dello stato attuale dell'ambiente e del paesaggio (considerando anche le nuove previsioni di tutela dei piani paesaggistici regionali in via di redazione, revisione o aggiornamento, l'introduzione di nuovi vincoli paesaggistici, nonché l'aggiornamento dei vecchi vincoli paesaggistici con le norme di tutela attiva previste dal Codice).
  - Per l'**analisi di coerenza interna ed esterna del Programma**, il Rapporto Ambientale dovrà anche considerare i **Piani di gestione dei siti UNESCO**, oltre che verificare la coerenza con i contenuti pianificatori e le norme di tutela dei Piani paesaggistici regionali, anche al fine di evitare, fin dalle fasi preliminari della progettazione/programmazione, le interferenze con le aree sottoposte a provvedimento di vincolo, o già indiziate archeologicamente, così da programmare, nelle fasi successive di attuazione del Piano, anche l'esecuzione di studi mirati alla valutazione preventiva dell'interesse archeologico delle aree coinvolte al fine di poter valutare tutti i possibili impatti delle opere previste sul patrimonio archeologico.





- Il **Piano di Monitoraggio**, seppur dettagliatamente articolato e declinato secondo i due strumenti di pianificazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS) (agg. 2021) e dell'Agenda ONU 2030, (cfr. Tav. 2 "Monitoraggio VAS del PN Metro Plus - Individuazione degli indicatori di Contesto", p. 540 e sgg. del Rapporto Ambientale) risulta, tuttavia, prevalentemente incentrato sulla disamina di indicatori attinenti alle criticità ambientali e ai disagi sociali. Si suggerisce, pertanto, considerata la rilevanza di un controllo a lungo termine delle ricadute che le azioni previste dal Programma potrebbero avere sul paesaggio, sui beni culturali e sui siti UNESCO nelle aree oggetto di intervento, di implementare ulteriormente il *set* di indicatori proposto.

Ai fini del monitoraggio degli effetti dell'attuazione del Programma, sulla componente paesaggio e patrimonio culturale si sottolinea l'importanza di prevedere un sottogruppo di specifici indicatori teso a misurare in maniera più aderente gli eventuali impatti ed effetti negativi del Programma sul patrimonio culturale e sul paesaggio, al fine di predisporre i più adeguati correttivi.

Nello specifico si suggerisce di utilizzare anche i seguenti indicatori, almeno su base comunale: consumo di suolo all'interno dei beni paesaggistici art. 136 del D.lgs. n. 42/2004 (ha e variazione percentuale); consumo di suolo all'interno dei beni paesaggistici art. 142 D.lgs n. 42/2004 (ha e variazione percentuale); consumo di suolo all'interno sia dei paesaggi rurali sia dei paesaggi costieri (ha e variazione percentuale); grado di frammentazione dei beni paesaggistici artt. 136 e 142 per mezzo di infrastrutture lineari; capacità di assorbimento visivo e/o di mascheramento del territorio attraverso una valutazione della percezione visuale delle opere eventualmente interferenti con contesti paesaggistici tutelati e/o in presenza di beni culturali, rispetto ai quali si potrebbero ingenerare interferenze visive e percettive negative.

Si suggerisce anche la possibilità di prendere in considerazione gli **Indicatori BES Istat 9**, riferiti al paesaggio e al patrimonio culturale, che potranno risultare utili sia ai fini del Piano di monitoraggio VAS, sia quali indicatori per le analisi di contesto. Per un maggiore approfondimento si rimanda al documento consultabile al link:

[https://www.istat.it/it/files//2022/04/BES\\_2021.pdf](https://www.istat.it/it/files//2022/04/BES_2021.pdf).

#### **RACCOMANDAZIONI:**

Considerata la natura eterogenea degli interventi presenti nel Programma, si ritiene necessario fornire, in via generale, rispetto a quanto nel dettaglio comunicato dagli Uffici periferici del MiC e dagli Uffici di settore delle Regioni e Province Autonome, una serie di "indicazioni metodologiche" di cui il Proponente dovrà tenere debito conto, soprattutto nelle successive fasi progettuali delle singole Operazioni (fase di VIA e successive fasi autorizzatoria ed esecutiva):

- 1) Dovrà essere perseguita, per quanto possibile, la sovrapposizione/affiancamento delle opere di nuova realizzazione con altre già esistenti e ciò al fine di minimizzare gli impatti ed il consumo di suolo;
- 2) In linea generale, dal punto di vista progettuale, si raccomanda di evitare scelte che comportino frammentazione del paesaggio agrario o, ancora, alterazione/compromissione delle principali visuali e degli elementi qualificanti e connotativi degli ambiti tutelati, privilegiando pertanto fin da subito le soluzioni progettuali che riducano quanto più possibile impatti negativi sul contesto;
- 3) Dovrà essere evitata, per quanto possibile, l'interazione visiva tra le opere e i siti di interesse archeologico (lettera m) dell'articolo 142 del D. Lgs. 42/2004 e di quelli storici;



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554  
 PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)  
 PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)

4) In relazione all'analisi delle alternative, si suggerisce di privilegiare le scelte che escludano nuovo consumo di suolo - con special riguardo per le aree naturali e rurali - e quelle che comportino il recupero di aree compromesse e degradate mediante demolizione delle strutture obsolete e la ricomposizione di nuovi valori paesaggistici ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e della Convenzione Europea del Paesaggio (2000);

5) Nel caso di dismissione di impianti obsoleti, si suggerisce di riportare, nella documentazione che accompagna il Programma, anche le modalità della loro eventuale riconversione, oltre che le misure che si intende adottare per il recupero e la riqualificazione dei caratteri culturali e paesaggistici dei luoghi interessati dalle dismissioni;

6) Si raccomanda, per tutti gli interventi che potranno prevedere scavi e manomissioni del sottosuolo, di fare riferimento alla normativa vigente in materia di tutela del patrimonio archeologico attivando la procedura della verifica preventiva dell'interesse archeologico disciplinata dal citato art. 25 del D. Lgs. 50/2016 e dettagliata, dal punto di vista operativo, dalla circolare n. 1/2016 della ex Direzione Generale Archeologia.

Di conseguenza sarà necessario prendere in considerazione tutti i dati reperibili sia tramite lo spoglio delle banche-dati conservate presso le Soprintendenze territoriali sia all'interno delle cartografie allegate agli strumenti di pianificazione urbanistica, che potranno essere integrate con le banche-dati del Ministero della Cultura.

A tale proposito, si rammenta che la raccolta esaustiva delle conoscenze archeologiche pregresse, costituisce parte integrante della progettazione di fattibilità ex art. 25, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, e che sulla base della potenzialità archeologica rilevata potrà essere attivata la verifica preventiva dell'interesse archeologico ex art. 25, commi 3, 8 e ss. del citato D. Lgs. 50/2016;

7) Considerato il rischio archeologico "alto" che potrebbe interessare alcune aree prossime agli interventi del Programma, tenuto conto che i tempi previsti per la realizzazione delle opere vengono spesso diluiti in un arco temporale pluriennale, occorre che il Proponente predisponga, in accordo con le Soprintendenze competenti, un cronoprogramma delle indagini e degli accertamenti archeologici preventivi, al fine di garantire una programmazione ampiamente anticipata rispetto all'inizio effettivo delle opere relative ai singoli interventi. Il cronoprogramma dovrà essere concordato e quindi approvato dalle medesime Soprintendenze prima dell'inizio delle opere (sia principali che accessorie di cantiere);

8) Gli scavi archeologici esplorativi non andranno eseguiti durante i periodi di massime precipitazioni atmosferiche, in quanto potrebbero causare ostacolo ad una corretta esplorazione del sottosuolo;

9) I siti d'interesse archeologico individuati con certezza dalla Relazione archeologica in corrispondenza di aree oggetto d'interventi dovranno essere indagati in estensione con metodologia archeologica prima dell'avvio delle opere sul tratto corrispondente, anche al fine di valutare la necessità di varianti in corso d'opera;

10) Resta inteso che le indagini e le eventuali operazioni di scavo (di qualsiasi entità siano, compresi gli scotichi iniziali dei cantieri e delle strade di cantiere da aprirsi *ex novo* o modificarsi, comprensive di schedatura, documentazione grafica e fotografica, relazione finale, ecc.) dovranno essere condotte con l'ausilio di soggetti in possesso di adeguata formazione e competenza nel campo della ricerca



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)

archeologica (da reperirsi attraverso università o ditte archeologiche specializzate esterne al Ministero della Cultura, le quali prestazioni saranno a carico del Proponente) al fine di identificare e salvaguardare reperti di interesse archeologico che dovessero emergere nel corso di scavi e opere connesse alla costruzione delle opere previste. L'attività di tali consulenti sarà svolta sotto la direzione tecnico-scientifica delle Soprintendenze territorialmente competenti;

11) L'Agenzia per la Coesione Territoriale dovrà dare esplicite e formali istruzioni alla Direzione Lavori e alle Ditte impegnate nei lavori affinché sia garantito il più scrupoloso rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. in caso di rinvenimenti di tipo archeologico, anche dubbi, con particolare riguardo alla immediata segnalazione alle Soprintendenze competenti ed alla sospensione dei lavori sino al sopralluogo da parte di un funzionario del medesimo ufficio, con cui la D.L. dovrà concordare tempi e modalità operative connesse alle specifiche competenze;

12) Ai fini della valutazione del rischio archeologico, degli accertamenti preliminari e dell'assistenza in corso d'opera, tutte le opere accessorie, anche provvisorie (cave, aree di deposito temporaneo di materiali, nuova viabilità e viabilità accessoria di cantiere, zone di cantiere e quanto altro richiesto) che comportino scavi o scortichi, anche solo preparatori, dovranno essere sottoposte alle stesse procedure di abbattimento del rischio di ritrovamenti archeologici impreveduti definite per il tracciato dell'opera principale;

13) Lo stesso Proponente dovrà prevedere che nel Quadro Economico del Progetto Definitivo ed Esecutivo di ognuno degli interventi proposti siano accantonate delle somme per la realizzazione di eventuali scavi archeologici che si rendessero necessari nel caso in cui fossero rinvenuti siti o contesti di interesse archeologico allo stato attuale non conosciuti;

14) Tutti i progetti dovranno essere corredati della relativa "Relazione paesaggistica" ai sensi del DPCM 12/12/2005 "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42", in base a quanto prescritto dal suddetto DPCM (entrato in vigore il 31/07/2006) in fase di progettazione definitiva e quindi VIA;

15) Particolare attenzione dovrà essere posta alle opere di compensazione che dovranno essere previste nelle aree interessate dalle nuove realizzazioni dove, si auspica, che vengano previsti anche recuperi e restauri di beni afferenti al patrimonio culturale che presentino particolari condizioni di degrado. Per detti beni sarà necessario acquisire le autorizzazioni di cui al D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. Elementi di dettaglio e scelte operative, sarà d'uopo vengano determinate in costruttivo contraddittorio con le competenti Soprintendenze territoriali.

Quanto sopra esposto, si ritiene utile al fine di costruire un efficace scenario di riferimento che possa, contestualmente, sia rappresentare gli effetti di azioni e politiche già definite e vigenti, che rappresentare un adeguato termine di confronto per valutare gli effetti del previsto scenario di *policy* del presente Programma, così da governare gli impatti, diretti ed indiretti, che le politiche previste e implementate dal Programma stesso avranno sul territorio nazionale in termini di compatibilità rispetto al paesaggio e ai beni del patrimonio culturale da tutelarsi.



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)

**Le osservazioni, condizioni e raccomandazioni espresse dagli Uffici della scrivente Direzione Generale del MiC e dagli Uffici territoriali, ricomprese nel presente parere (da pag. 9 a pag. 38), che dovrà costituire parte integrante del decreto interministeriale, dovranno essere formalizzate dall'Autorità competente nel provvedimento a firma congiunta dei due Ministri concertanti (Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e Ministro della cultura) e recepite dall'Autorità Proponente/Procedente (Agenzia per la Coesione Territoriale), ai fini dei successivi adempimenti.**

Il Funzionario Responsabile del Procedimento  
(Responsabile della U.O. Ammin.va Tutela e VAS)  
Riccardo Brugnoli



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V  
arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA



IL DIRETTORE GENERALE  
dott. Luigi LA ROCCA

La Rocca  
Luigi  
Ministero  
della  
cultura  
21.11.2022  
12:53:27  
GMT+01:00



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)